

**TERZO PILASTRO DI BASILEA 3
INFORMATIVA AL PUBBLICO
AL 31 DICEMBRE 2024**

(delibera Cda del 30/05/2025)

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)	14
Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 CRR)	76
Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)	87
Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)	98
Capitolo 5 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	106
Capitolo 6 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)	111
Capitolo 7 – Dichiarazioni ai sensi dell’art. 435, lettere e) ed f) del CRR	135
Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.876/2019	137

Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*) e successive modifiche, che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "*Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche della Banca d'Italia*", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "*Capital Requirements Regulation II*" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "*Capital Requirements Directive V*" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con

l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico *framework* normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili¹.

La normativa si basa su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); Sono inoltre previsti:
- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
- b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
- di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
 - di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).
- L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

¹ In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate “*Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the informations referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013*”, applicabili a partire dal 28 giugno 2021.

- i. dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
 - Regolamento UE n. 2395/2017, inerente le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
 - Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);
 - Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
 - Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
- iii. gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico "stato per stato" richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;

- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:

- le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
- l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
- specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
- informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata). Tale informativa non è più richiesta con decorrenza 01/01/2023;
- I finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19.

In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il "nuovo" periodo transitorio;

- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR "*quick fix*", in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* ("*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic*" - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "*quick fix*" in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, Banca Macerata Spa, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2024, ha deciso di avvalersi dei suddetti trattamenti temporanei.

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020. che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sottoforma di *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di *software* su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, Banca Macerata Spa non applica le disposizioni di cui al sopracitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2024.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021,

ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alcune di queste norme sono state oggetto di modifica ed è entrato in vigore dal 27 dicembre 2024 l'obbligo di informativa MREL ai sensi del Regolamento 2024/1618 di esecuzione del regolamento 763/2021. A fronte di tale nuova normativa, le banche non G-SII soggette ai requisiti MREL a norma della direttiva 2014/59/UE sono chiamate a popolare i nuovi template EU KM2, EU TLAC1, EU TLAC3a/EU TLAC3b.

Alla data del 31 dicembre 2024, Banca Macerata pubblica all'interno del "Capitolo 2 – Fondi propri e passività ammissibili" l'informativa richiesta in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 763/2021.

In data 30 agosto 2021 l'EBA ha concluso la consultazione sulla bozza del documento ITS, in merito alla disclosure qualitativa e quantitativa da pubblicare con riferimento alle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II. Successivamente, in data 10 novembre 2021, è stato pubblicato il documento finale EBA/ITS/2021/07 "Final Report - Draft Implementing Technical Standards amending the Implementing Regulation (EU) No 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) No 575/2013". Infine, in data 19 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 631/2022 del 13 aprile 2022, tramite il quale sono state modificate le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione. La Banca, al 31 dicembre 2024, non pubblica l'informativa richiesta in linea con quanto disciplinato dall'art. 433 ter per gli enti piccoli e non complessi e dall'art. 433 quater per gli "altri enti".

In data 12 ottobre 2022 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato gli Orientamenti EBA/GL/2022/13, recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione. Tali

orientamenti hanno reintrodotta a partire dal 31 dicembre 2022, per gli enti piccoli e non complessi e per gli altri enti che non devono adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'art. 442 del CRR (applicabile invece ai grandi enti), gli obblighi di informativa riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli *shock* derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, Banca Macerata Spa nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- Significatività: la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- Coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione

interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;

- Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato “Informativa al Pubblico – III Pilastro sulla situazione al 31 dicembre 2024” è stato redatto da BANCA MACERATA SPA su base individuale e fornisce l'aggiornamento al 31 dicembre 2024 delle informazioni richieste dall'art. 433 ter del Regolamento UE n. 876/2019 per gli “enti piccoli e non complessi” e dall'art. 433 quater per gli “altri enti”². In particolare, sono illustrate le informazioni di sintesi relative a:

- le strategie e i processi per la gestione di ogni categoria di rischio,
- una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente,
- una breve dichiarazione sul rischio che descrive sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale,
- la composizione della governance aziendale con relative conoscenze, esperienze e competenze;
- l'importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92 del CRR 575, da ripartire per le diverse categorie di rischio;
- informazioni riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*) e le attività acquisite dalla Banca nell'ambito di procedure esecutive per il recupero dei crediti deteriorati;
- una informativa sulle politiche di remunerazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 876/2019 il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione <https://www.bancamacerata.it/informazioni-al-cliente/informativa-al-pubblico>, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione

² Categoria nella quale rientrava la Banca al 31/12/2023. Successivamente con comunicazione n. 0740252/24 del 10/04/2024, la Vigilanza di Banca d'Italia – divisione di Bologna – ha riportato la Banca Macerata Spa nella categoria degli enti piccoli e non complessi (Small and non complex institutions – SNCI).

approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2024 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal più recente *framework* di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 876/2019).

Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”) e successivo aggiornamento del Regolamento UE n. 876/2019 (“CRR II”), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021, EBA/GL/2020/07 e EBA/GL/2020/12.

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all’interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2020/07 e dalle EBA/GL/2020/12.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri	Tabella 1: Composizione patrimoniale	-
		EU KM2: Metriche principali - MREL	Regolamento UE N. 2024/1618
Art. 438 e 447 CRR	Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell’esposizione al rischio	Regolamento UE n. 637/2021
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n. 637/2021
		Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2020/12
Art. 442 CRR	Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti	Tabella 1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione	EBA/GL/2022/13
		Tabella 3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto	EBA/GL/2022/13
		Tabella 4: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti	EBA/GL/2022/13
		Tabella 9: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	EBA/GL/2022/13
-	Capitolo 5 - Informativa	COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
	sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07
		COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19	EBA/GL/2020/07
Art. 450 CRR	Capitolo 6 – Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021

Capitolo 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni (c.d. "SCI") aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il *framework* adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di *business* adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Maggiori informazioni circa il *Risk Appetite Framework* (RAF) adottato della Banca sono declinate nella Parte E di Nota Integrativa del Bilancio 2024 (consultabile nella sezione “La-banca/bilanci-e-semestrali” del sito internet, all'indirizzo www.bancamacerata.it).

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni *risk taking*. Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del proprio *business* aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).

Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito genericamente descritte:

- **Identificazione:** attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di *business* attraverso anche l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e propedeutiche alla definizione di

una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;

- **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;
- **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono: +
 - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di *stress*.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata nel *Risk Appetite Framework* adottato dalla Banca.

- **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.
- **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informazioni da trasmettere agli Organi aziendali ed alle altre funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

Nel 2025 la Banca ha aggiornato il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni, nonché il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento previsti si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti alla definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di *business*, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di *escalation* da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del Piano Strategico 2025-2028 e del successivo "Rendiconto Icaap/Ilaap consuntivo 2024 prospettico 2025-2026", è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework - RAF*) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;

- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;
- nel contenimento della raccolta non collateralizzata da intermediari finanziari e, relativamente alla raccolta diretta da clientela non finanziaria, privilegiando la raccolta da clientela retail rispetto a quella della clientela corporate;
- in una dotazione di titoli prontamente monetizzabili di "Livello 1" sufficienti a far fronte alle scadenze dei prestiti collateralizzati accessi con altri intermediari.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel già menzionato Piano Strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

La Banca opera dal 2006 con sede legale a Macerata (dove risiede altresì la Direzione Generale) e filiali/punti servizio nelle provincie di Macerata, Fermo e Ancona. Nel mese di febbraio 2023 è stata terminata la costruzione della nuova sede sociale sita in Contrada Acquevive 20/A, sempre presso il Comune di Macerata (in precedenza la sede legale era sita in via Carducci 67). L'attività svolta è di tipo tradizionale, con offerta di prodotti e servizi rivolta principalmente a privati e a imprese di piccole e medie dimensioni, operanti nei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria. In continuo aumento, seppur ancora limitata rispetto all'attività di credito, l'operatività in materia di servizi di investimento in regime di consulenza.

Nel 2024 ha trovato ancora piena attuazione il piano strategico triennale 2024/2026. Nella seduta del 28 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il nuovo piano strategico con orizzonte temporale 2025-2028.

La redazione del piano ha tenuto naturalmente conto delle tensioni create dal conflitto russo-ucraino, di quelle tra Usa e Cina su Taiwan e di quelle sul fronte energetico e inflazionistico, della nuova view di politica monetaria e degli scenari di conflitto che continuano ad interessare il Medio Oriente con conseguente compromissione del canale commerciale che collega Cina e Mediterraneo tramite il canale di Suez. Le risultanze delle elaborazioni del piano strategico hanno tenuto conto del quadro macroeconomico di riferimento sia a livello nazionale che delle Marche. Le variabili riguardanti detto quadro macroeconomico, ossia l'andamento dei mercati finanziari e azionari, dell'inflazione, del PIL, sono stati esaminati con il supporto delle competenze professionali di Prometeia che, ormai in modo consolidato, fornisce una reportistica che, partendo dai dati generali macroeconomici si focalizza sugli scenari dell'imprenditoria delle Marche. Il piano conferma la vision e la mission della Banca che nasce come realtà locale inserita nel territorio di riferimento (che comprende le regioni di Marche, Umbria ed Abruzzo) per favorirne lo sviluppo socioeconomico, con l'impegno di "restituire" al territorio di insediamento la "sua" banca regionale, ancorché aggiornata alle moderne esigenze di sana e prudente gestione. Pertanto, BPrM vuole essere una Banca che fa del localismo la sua forza ma con sguardo nazionale e obiettivi di rischio/rendimento allineati

alle best-practices nazionali ed europee, senza trascurare la necessaria attenzione ai fattori ESG.

Le direttrici che muovono la nuova edizione del piano sono riassumibili nel presidio del territorio, nel consolidamento delle sinergie con altre istituzioni e società finanziarie di carattere nazionale, nonché nell'implementazione e sviluppo della bancassicurazione, il tutto sostenuto dalla solidità patrimoniale dell'istituto. Infatti, avuto presente il contesto generale di riferimento, il piano è strutturato in modo tale da mantenere costanti, per l'intero triennio, adeguati livelli di patrimonializzazione e redditività. In termini di solidità si pongono anche gli indici del comparto NPL che si allineano alle best practices nazionali, con tendenza all'ulteriore miglioramento: si prevede infatti un indicatore NPL Lordi/Impieghi Lordi costantemente sotto il 4% per l'intero periodo di durata.

Circa l'ambito organizzativo, dal 2022 si è dato vita a un'Area Commerciale unica che fa capo al Direttore Commerciale (dal 01/01/2024 Dirigente), al fine di gestire correttamente la variegata forza commerciale dell'istituto, coadiuvata e supportata direttamente dall'Ufficio Consulenti e dall'Ufficio Marketing (entrambi a diretto riporto del Direttore commerciale). Un'integrazione dal punto di vista dello sviluppo, delle informazioni, dei prodotti e della massima collaborazione ed unità di intenti, con il supporto di filiali, punti consulenza ed uffici di direzione dedicati. Sempre disposti al cambiamento ed alle eventuali opportune implementazioni, tutto ciò potrebbe rappresentare, di fatti, un modello di successo che consenta ai consulenti (dipendenti e non) di gestire tutte le esigenze della clientela, sia attraverso punti fisici (filiali e punti consulenza) che digitalmente, senza la necessità di frazionare la relazione e senza rinunciare alla massima efficienza organizzativa. La scelta di attribuire la Direzione dell'intera struttura commerciale ad un unico soggetto è finalizzata a conferire maggiore velocità decisoria, prontezza nella individuazione delle problematiche che possono attenuare l'efficienza dei processi, maggiore facilità di trovare soluzioni a fisiologici potenziali attriti fra le diverse reti. Anche la costituzione del Comitato Prodotti, rivisto nella composizione e nei ruoli nella prospettiva di un maggiore coordinamento con il Comitato Strategico rispetto al preesistente Comitato Commerciale, è finalizzato a dare maggiore snellezza al processo decisionale.

In linea generale, il modello di servizio proposto alla clientela è ispirato alla Banca-assicurazione fornito in regime di consulenza sul territorio di riferimento. Detto modello è per Banca Macerata "un modo di essere", cioè l'unica modalità con la quale vengono offerti i servizi alla clientela sia in sede che fuori sede, senza trascurare una redditizia gestione del portafoglio di proprietà e l'attività di collocamento di prodotti bancari di terzi sull'intero territorio nazionale. L'efficiente integrazione tra sportelli bancari, tecnologia e rete di consulenti consente la cura della relazione con il cliente dando la possibilità, nel contempo, di accedere ai servizi di BPrM nei modi e nei momenti che desidera. Altro elemento vincente è l'attento ascolto delle necessità del cliente, l'individuazione e la condivisione delle soluzioni

più idonee a soddisfarne le esigenze. Banca Macerata vuole svolgere una consulenza a tutto campo; vuole essere il “consulente” del cliente in tutte le sue necessità. La consulenza BPrM si estende pertanto a tutti i servizi bancari, nonché all’intera gamma dei prodotti finanziari, previdenziali e assicurativi. Per i prodotti finanziari, la Banca fornisce, a scelta del cliente, anche la c.d. “consulenza a parcella” – nell’ambito del servizio di consulenza avanzata di portafoglio – che esalta la relazione fra consulente e cliente in quanto elimina il conflitto di interessi, sempre potenzialmente presente nella consulenza tradizionale. Altra caratteristica del modello di servizio fornito da BPrM, peraltro implicito in quanto già detto, è quello di offrire un servizio “di prossimità” che si fonda sulla possibilità del cliente di avere punti di riferimento sicuri, con consulenti facilmente raggiungibili e molto disponibili; inoltre, i centri decisionali della Banca sono “vicini”, formati da persone ben identificate e individuabili, nonché inserite nel territorio con le quali, se necessario, si può anche parlare direttamente. È questo un valore aggiunto della Banca locale che nessuna Banca nazionale può avere. BPrM intende enfatizzare questo valore e farlo ben comprendere ai propri clienti.

Inoltre, BPrM è convinta della estrema validità del proprio modello che coniuga la fisicità delle strutture alla consulenza a domicilio, alla disponibilità di strumenti tecnologici avanzati, a strumenti di pagamento in linea con le migliori soluzioni oggi disponibili. Non si ritiene, infatti, che la tecnologia possa mai soppiantare completamente l’uomo. Soprattutto in un modello quale quello descritto, che fa della cura della relazione fiduciaria con il cliente il principale obiettivo, poter contare su diverse filiali, e su una rete di consulenti finanziari che operano “in prossimità” sul territorio, si ritiene che sia un punto di forza e non di debolezza.

Il modello di business di Banca Macerata prevede che il credito sia erogato a livello nazionale nel comparto famiglie, anche mediante l’acquisto sistematico di crediti contro cessioni del quinto e/o delegazioni di pagamento, mentre il sostegno alle attività produttive è limitato al mercato locale..

Il tutto permeato da una diffusa “cultura del rischio” che punti alla piena consapevolezza dei rischi, medesimi in una logica di sana e prudente gestione volta alla massimizzazione del reddito e alla minimizzazione dei rischi associati al business.

Il descritto business-model – che si potrebbe sintetizzare concettualmente nell’insieme di tutte le attività che portano al risultato, nel governo dei rischi - ha dimostrato la sua efficacia e capacità di resilienza, anche in momenti complicati quali quelli che hanno caratterizzato tutto il periodo pandemico al quale è seguito uno scenario inflattivo in parte anche legato al conflitto Russia-Ucraina.

Analizzando il business mix, Banca Macerata ritiene di posizionarsi come “banca commerciale” e pertanto opererà analisi di benchmarking in tale ambito, avendo a riferimento il contesto delle banche commerciali associate a Pri.Banks³.

Il confronto con il benchmark prescelto fa emergere sia i punti di forza che le vulnerabilità dell’Istituto. Sintetizzati nella SWOT Analysis del modello di business corrente sopra descritta, che di seguito si riporta.

Punti di forza	Punti di debolezza
• Appartenenza al territorio • Efficienza ed efficacia della struttura (ridotta età media) • Diversificazione dei ricavi (tradizionale, private, reti esterne)	• Ristretto bacino di professionalità da utilizzare per le nuove direttrici di sviluppo • Ritardo nello sviluppo di prodotti verticali (variabile informatica esogena) • Costi elevati di adattamento al contesto normativo e tecnologico • Bassa resilienza della redditività ai cambiamenti esterni
Opportunità	Minacce
• Riduzione dell’offerta bancaria nel territorio di riferimento • Maggiore penetrazione del mercato grazie al contesto tecnologico • Maggiore diversificazione dei ricavi con partnership esterne	• Rischi patrimoniali e di credito (territorio di riferimento) • Contesto tecnologico esterno e regolamentare mutevole

In sede di Rendiconto Icaap, sulla base dei dati definitivi, si è proceduto a calcolare i principali indicatori di efficienza, produttività, redditività e gestione dei rischi consuntivi alla data del 31 dicembre 2024.

³ Si tratta dell’insieme delle banche commerciali (attualmente 12), appunto associate a Pri-banks, di varia natura e dimensione, tutte Spa e generalmente molto sane e redditizie. Pertanto, si ritiene che tale insieme possa essere un utile e significativo elemento di confronto delle performances di Banca Macerata.

2024		
Efficacia Commerciale	Margine di intermediazione / Attivo	1,73%
	Commissioni Nette / Margine di intermediazione	16,94%
Efficacia Operativa	Costi Operativi / Masse intermedie	0,94%
	Cost / Income (EBA)	78,75%
	Masse intermedie per dipendente (in mln €)	14,79
Redditività	ROE	4,04%
	ROA	0,25%
Gestione dei Rischi	NPL Ratio Lordo	3,52%
	Coverage Ratio Crediti Deteriorati	48,35%
	Costo del Rischio (bps)	0,06%

Come si evince dagli indici e coerentemente con quanto precedentemente esposto, la Banca presenta un modello di *business* sostanzialmente tradizionale, dove la componente del margine d'interesse da clientela si conferma prevalente e si aggiunge al contributo che viene anche dalle attività finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, scaricabile al link <https://www.bancamacerata.it/la-banca/bilanci-e-semestrali>.

ICAAP/ILAAP

La Banca ha adeguato nel tempo il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (*framework* di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. I processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità.

In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework* e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress*. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di *stress* sui rischi maggiormente rilevanti, grazie al nuovo servizio di consulenza prestato da Prometeia Spa in ambito di Risk Governance che prevede la costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi. Pertanto, pur se in applicazione del principio di proporzionalità, in passato la Banca ha scelto di utilizzare le semplificazioni metodologiche concesse dalla normativa agli intermediari di Classe 3 decidendo di effettuare analisi di sensibilità; da quest'anno, tramite l'utilizzo del tool di simulazione fornito da Prometeia, vengono condotte vere e proprie analisi di scenario rispetto al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio di concentrazione (single name), al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario e all'evoluzione dei Fondi propri.
- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa del "Capitolo 3 - Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio";
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di *funding*, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress*.

Mappa dei rischi

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe

essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale: pertanto in primo luogo sono stati eliminati i rischi ai quali l'Istituto ritiene di non essere esposto. L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Mappa dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie riportate in ordine di rilevanza evidenziando in grigio quelle escluse dalla mappatura in quanto ritenute non significative per Banca Macerata Spa e in verde quelle che attualmente non sono presenti nell'allegato metodologico di misurazione dei rischi ma che verranno approfonditi in corso di anno perché si presume che diventeranno rilevanti.

	Rischio	Definizione
PILASTRO	Rischio di credito	Rischio di perdita derivante dall'insolenza o dal peggioramento del merito creditizio delle controparti affidate dalla Banca
	Rischio di controparte	Rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Il Rischio di Controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione: strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC); operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT); operazioni con regolamento a lungo termine. Tale Rischio è, quindi, una particolare fattispecie del Rischio di Credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolenza
	Rischio di Aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	Rischio di aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del Rischio di Controparte nei

	Rischio	Definizione
		confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte
	Rischio di mercato	Rischio di variazione sfavorevole del valore di una esposizione in strumenti finanziari, inclusa nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, a causa dell'andamento avverso dei tassi di interesse, tassi di cambio, tasso di inflazione, volatilità, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci (rischio generico) e/o alla situazione dell'emittente (rischio specifico)
	Rischio operativo⁴	Rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali
RISCHI DI 2° LIVELLO E ALTRI RISCHI	Rischio di liquidità e finanziamento	Rischio di non essere in grado di far fronte in modo efficiente e senza mettere a repentaglio la propria ordinaria operatività ed il proprio equilibrio finanziario, ai propri impegni di pagamento o ad erogare fondi per l'incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori a quelli del mercato (<i>funding liquidity risk</i>) o per la presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (<i>market liquidity risk</i>) incorrendo in perdite in conto capitale)
	Rischio di concentrazione del credito	Rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie
	Rischio paese⁵	Rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un Paese diverso dall'Italia. Va inteso in senso più ampio del rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche

⁴ All'interno del perimetro del rischio operativo e conformemente a quanto previsto dal 32°esimo aggiornamento della Circ.285/13 vengono considerati anche il rischio di condotta e il rischio informatico per i quali è prevista, se necessario, una valutazione esclusivamente qualitativa.

⁵ Si specifica che il rischio paese è considerato come rischio di 2° livello, nell'ambito del rischio di credito.

	Rischio	Definizione
	Rischio di trasferimento⁶	Rischio che la Banca, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.
	Rischio base	Rischio derivante dall'impatto delle variazioni relative dei tassi di interesse su strumenti sensibili al tasso di interesse, che sono simili in termini di scadenze ma diverse in termini di indici di tassi di interesse utilizzati per il <i>pricing</i> utilizzando diversi indici di tassi di interesse. Il rischio di base deriva dalla correlazione imperfetta nell'adeguamento dei tassi maturati e pagati su diversi strumenti sensibili al tasso di interesse aventi caratteristiche di variazione dei tassi altrimenti simili
	Rischio di tasso di interesse del <i>banking book</i>	Rischio attuale e prospettico di variazioni del portafoglio bancario della Banca a seguito di variazioni avverse dei tassi di interesse, che si riflettono sia sul valore economico che sul margine di interesse
	Rischio residuo⁷	Rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto
	Rischio da cartolarizzazione⁸	Rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio
	Rischio di una leva finanziaria eccessiva	Rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività
	Rischio strategico e di business	Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitive

⁶ Si specifica che il rischio di trasferimento è considerato come un rischio di 3° livello (sottocategoria del rischio paese nell'ambito del rischio di credito).

⁷ Si specifica che il rischio residuo è considerato come rischio di 2° livello, nell'ambito del rischio di credito.

⁸ Si specifica che il rischio da cartolarizzazione è considerato come un rischio di 2° livello nell'ambito del rischio di credito.

	Rischio	Definizione
	Rischio immobiliare del portafoglio di proprietà	Rischio attuale o prospettico derivante da variazioni di valore degli immobili di proprietà detenuti a causa di variazioni nei prezzi nel mercato immobiliare italiano
	Rischio di reputazione	Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte di clienti, controparti, azionisti della Banca, investitori o autorità di vigilanza.
	Rischio di non conformità alle norme (compliance risk)	Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)
	Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
	Rischio connesso con l'assunzione di partecipazioni	Rischio di inadeguata gestione delle partecipazioni, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e successivi aggiornamenti
	Rischio di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati	Rischio di distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, di esposizione dell'ente a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e di potenziali danni per depositanti e azionisti dovuto alla possibile mancanza di oggettività e imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre operazioni nei confronti di soggetti vicini ai centri decisionali dell'ente
	Rischio connesso alla quota di attività vincolate (encumbered assets risk)	Rischio che la quota di attività vincolate detenute sia di misura tale da limitare il grado di liquidabilità dell'attivo dell'ente
	Rischio Sovrano	Rischio legato all'impossibilità o alla mancata volontà di uno Stato di onorare i propri impegni di pagamento.
	Rischi ESG	Rischi derivanti da fattori ambientali, sociali o di governance che possono rappresentare fonti di cambiamento strutturale per gli individui, per l'attività

	Rischio	Definizione
		economica e, in ultima istanza, per il Sistema finanziaria. I rischi ESG si concretizzano quando i fattori ESG che influenzano le controparti degli Istituti hanno un impatto negativo sulla performance finanziaria o sulla solvibilità di tali istituzioni.
	Rischio legato ai cambiamenti climatici⁹	Rischio derivante da perdite legate a eventi climatici estremi o cronici (<i>Physical Risk</i>) o alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (<i>Transition Risk</i>).
	Rischio pandemico¹⁰	Rischio di perdite derivanti dalle conseguenze per la salute pubblica, l'attività economica e il commercio dovute all'insorgere di un'epidemia.
	Rischio geopolitico	Rischio derivante da incertezze geopolitiche
	Rischio di condotta	Nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente;
	Rischio informatico (IT)	Nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese, rischio di trasferimento, rischio base, rischio residuo, rischio derivante da cartolarizzazione, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di conflitto di

⁹ Si specifica che il rischio legato ai cambiamenti climatici è considerato come rischio di 2° livello, nell'ambito dei rischi ESG.

¹⁰ Tale rischio è emerso in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19.

interesse, rischio di non conformità e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, ecc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni che di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Sistema dei controlli interni

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Maggiori informazioni circa il sistema di controllo interno della Banca sono declinate nella Parte E di Nota Integrativa del Bilancio 2024 (consultabile nella sezione "La Banca/bilanci e semestrali" del sito internet, all'indirizzo <https://www.bancamacerata.it/la-banca/bilanci-e-semestrali>).

Con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito è un rischio tipico dell'attività di intermediazione creditizia: esso risiede nella possibilità di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivante dall'inadempienza o dal peggioramento della qualità creditizia della controparte. In altre parole, il rischio di credito si traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non

adempia compiutamente alle proprie obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l'oggetto del contratto.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il **Consiglio di amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente all'istituzione e al mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo

degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;

- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uso prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Area Crediti e all'Ufficio Monitoraggio Crediti. Il monitoraggio sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché il coordinamento e la verifica del monitoraggio eseguito dai preposti di filiale è affidato all'Ufficio Monitoraggio Crediti, posizionato in staff alla Direzione Generale al fine di garantire la separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un *iter* deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura Sib2000 che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la Banca si avvale del sistema di rating conforme ai principi contabili IFRS-9 sviluppato da CSD del Gruppo Cassa Centrale Banca in collaborazione con CRIF, delle procedure informatiche Pratica Elettronica di Fido (PEF sempre del gruppo CCB) e delle procedure Sib200 EWI/EWS per quanto riguarda il monitoraggio del credito anomalo. In particolare, questa ultima procedura consente una gestione attiva del credito non a sofferenza ed attribuisce delle attività da svolgere ad ogni ruolo coinvolto nel di monitoraggio e controllo del rischio di credito. La gestione del portafoglio crediti non a sofferenza include le seguenti azioni:

- individuazione automatica degli eventi rilevanti (anomalie e pregiudizievoli) per definire un portafoglio a rischio (i flussi di dati acquisiti dal gestionale vengono elaborati sulla base di regole stabilita dalla Banca);
- individuazione di un insieme di clienti che presentano oggettivi elementi di attenzione;
- proposta di classificazione (sofferenza/inadempienza probabile/evidenza controllo rischi) sulla base di trigger prestabiliti dalla Banca;
- impostazione di note, messaggistica e scadenziario relativi alle posizioni in monitoraggio (le e-mail del monitoraggio crediti andranno a scomparire, il dialogo avviene direttamente nella nuova procedura);
- archiviazione ottica di documentazione.

La Funzione di *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare, la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti, la tracciabilità del processo di recupero.

La Funzione di *Risk Management* sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti

prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazione del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Nell'ambito del processo del credito sono previste le seguenti attività di reportistica interna:

- nella fase di revisione, i soggetti/funzioni delegati/e producono una reportistica sullo stato e l'esito dell'attività di revisione, che viene sottoposta con cadenza mensile/trimestrale¹¹, alla Direzione Generale e alla funzione di gestione dei rischi. Con cadenza trimestrale viene inviata analoga reportistica al Direttore Generale, affinché questi ne possa dare opportuna evidenza al Consiglio di amministrazione;
- nella fase di monitoraggio, l'Ufficio Monitoraggio Crediti produce trimestralmente una relazione sull'attività di monitoraggio delle posizioni anomale. Tale relazione contiene tra l'altro una dettagliata informativa sull'evoluzione delle posizioni in "osservazione" e "inadempienze probabili", nonché l'esito delle attività di verifica degli interventi avviati sulle posizioni. Sulla base di tali informazioni il Direttore Generale relaziona con frequenza semestrale il Consiglio di amministrazione in merito all'attività di monitoraggio e gestione delle posizioni problematiche;
- le attività volte alla verifica della coerenza tra i rischi ed i limiti stabiliti nelle politiche del credito¹² sono oggetto di apposita reportistica con cadenza trimestrale nei confronti del Direttore Generale e, semestrale¹³, nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Nell'ipotesi in cui siano identificate anomalie di particolare gravità, la funzione di gestione dei rischi effettua tempestivamente una specifica segnalazione al Direttore Generale per le opportune valutazioni.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La normativa precisa che le operazioni che possono determinare il rischio di controparte, che rappresenta una particolare fattispecie del rischio di credito, sono le seguenti:

¹¹ L'Ufficio Monitoraggio produce un report trimestrale relativo alle posizioni con fidi a revoca scaduti da + di 3 mesi e non ancora revisionati ed un report trimestrale relativo alle posizioni con delibere concessione/revisione fidi > 2 mesi e non perfezionate e alle posizioni con revisione anticipata o urgente.

¹² Report trimestrale del Risk Management sull'andamento della raccolta e degli impieghi della Banca e check trimestrale degli obiettivi e limiti fissati in Raf.

¹³ Report semestrale del Risk Management sull'andamento del credito in generale e report semestrale sul credito deteriorato, coerenza delle classificazioni e correttezza del calcolo dell'impairment specifico e delle garanzie reali a supporto.

- strumenti finanziari derivati e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – *Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST – *Long Settlement Transactions*).

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti alla gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato

La Banca stima il requisito aggiuntivo inerente all'aggiustamento della valutazione del credito (Credit Valuation Adjustment – CVA) applicabile all'eventuale operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR. L'assorbimento patrimoniale viene calcolato a partire dalla stima dell'equivalente creditizio determinato ai fini del rischio di controparte, tenendo conto della durata residua dei contratti derivati e del merito di credito della controparte.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti “novativi”, rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di

compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di Vigilanza.

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – Security Financing Transactions)
- agli strumenti derivati finanziari a copertura contenuti nel portafoglio bancario negoziati fuori borsa (OTC – over- the- counter).

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari negoziati fuori borsa (OTC). Con riferimento alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti alla gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

1. declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
2. restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
3. deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti giornalieri).

Con riferimento al primo punto, Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est, Banca Monte dei Paschi di Siena sono le controparti di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione. Comunque, le altre controparti accettate dalla Banca sono costituite da primarie controparti italiane ed estere identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa (dal 2023 si è aggiunta l'operatività con Banca BFF).

Con riferimento al secondo e al terzo punto, la Banca individua le tipologie di strumenti ammessi alla negoziazione e i seguenti limiti operativi per la gestione del rischio di controparte:

- il controvalore massimo giornaliero stipulato che rappresenta il valore di mercato massimo che, per ogni strumento finanziario contemplato, può essere negoziato giornalmente direttamente con la controparte, nel caso di derivati e strumenti di tesoreria;
- il controvalore massimo di operazioni non ancora scadute che rappresenta, nel caso di operatività in derivati e strumenti di tesoreria, il valore massimo che può essere negoziato/trattato con la controparte oggetto dell'analisi.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione del regolamento interno non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo “di copertura”, ai fini di Vigilanza, a fronte di operazioni su titoli di proprietà, prestiti obbligazionari e portafogli di finanziamenti.

Il rischio per la Banca nel 2024 era contenuto in quanto l'operatività in derivati OTC posta in essere è di natura non speculativa ed inoltre l'esposizione è stata assunta esclusivamente verso primaria controparte italiana. L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa nel 2024 è stata attuata per copertura rischio di tasso di interesse su un pacchetto di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio a tasso fisso ed ammontava ad euro 65,3 mln di valore nozionale per un fair value negativo dei derivati pari a -0,9 mln.

Per quanto concerne le operazioni di “pronti contro termine” passive, si precisa che le stesse hanno come controparti primari istituti nazionali e come sottostanti titoli di Stato Italia

La Banca ricorre all'utilizzo di garanzie e/o accordi di compensazione riconosciute ai fini CRM per l'attenuazione del rischio di controparte.

Nello specifico la Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC ed operazioni con regolamento a lungo termine stipulati con 2 primari istituti bancari nazionali che, pur non dando luogo a novazione, prevedono la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013, all'art. 295, con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell'ambito degli “altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte”, ovvero degli “accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi.”

L'effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) si verifica a condizione che l'accordo sia stato comunicato dall'Autorità di Vigilanza mentre in precedenza era necessario il riconoscimento. Relativamente alle operazioni poste in essere dalla Banca risultano essere rispettati anche i requisiti specifici contemplati nella normativa all'art. 296, necessari per il riconoscimento dell'effetto di riduzione del rischio associato agli accordi di compensazione contrattuale che la Banca ha stipulato con le varie controparti.

Sono stati inoltre stipulati, con le controparti di cui sopra, accordi di marginazione che prevedono lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all'altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento).

Anche in questo caso la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali.

Per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole (ossia il rischio derivante dalla correlazione positiva tra la probabilità di *default* delle controparti ed i fattori di mercato), in considerazione della natura delle operazioni della Banca da un lato e dell'entità marginale del rischio di controparte in generale ed in particolare quello derivante dai derivati dall'altro, non si ritiene necessaria l'impostazione di specifiche *policy* aziendali.

Si precisa inoltre che la Banca è priva di *rating* e pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

La Direzione Finanza elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata a Direzione Generale e Risk Management.

RISCHIO DI MERCATO

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - “rischio generico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - “rischio specifico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;

- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che - considerata la propria operatività specifica - la Banca non risulta esposta al rischio di posizione in merci.

La Banca utilizza la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del **Rischio di Posizione sul "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"** la Banca ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del **metodo basato sulla scadenza**. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna

emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua.

- **Rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte.
- **Rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all'8% della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.:** applicazione del **metodo residuale** che prevede la determinazione del requisito patrimoniale in misura pari al 32% del valore corrente delle quote detenute nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza"

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "*fair value*" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "*fair value*" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "*fair value*" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal Capitale primario di Classe 1.

Relativamente al **rischio di cambio** sull'intero bilancio, l'assorbimento patrimoniale è quantificato nella misura dell'8% della "posizione netta aperta in cambi". Le banche la cui

“posizione netta aperta in cambi” (comprese le posizioni nette in oro) è contenuta entro il 2% dei Fondi propri sono escluse dalla disciplina inerente al rischio di cambio sull’intero bilancio¹⁴ e, pertanto, esonerate dal calcolare del relativo requisito patrimoniale.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell’attivo, e in ogni caso non è superiore ai 50 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell’ambito della disciplina sul rischio di credito.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, con riguardo alle posizioni afferenti al Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti di *Stop Loss*, limiti per emittente - tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all’esposizione) e natura;
- articolazione delle deleghe;
- definizione dell’importo minimo degli strumenti finanziari di livello L1 a ponderazione zero da detenere

Nell’ambito delle accennate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte della Direzione Finanza.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari privi di rating o con rating inferiore a BB, o che si configurano come “nuovo strumento” e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento

¹⁴ Cfr. Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Parte Tre, Titolo IV, Capo 3, art. 351.

analizzato.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento Finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di amministrazione ovvero dichiarato dalla clientela e di mantenere un corretto mix di strumenti volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

In tale ambito, la Direzione Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, individua gli strumenti da negoziare ed effettua l'operazione di acquisto/vendita coerentemente con la strategia che desidera realizzare (investimento o copertura) e nel rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate. Rientra inoltre nelle responsabilità della Direzione Finanza, il monitoraggio dell'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e della verifica del rispetto dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti, procedendo, se opportuno, all'adeguamento della struttura e composizione del portafoglio di proprietà. Sono, infine, in capo a tale Direzione i relativi controlli di linea.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli definendo una strategia di negoziazione documentata per posizione o portafoglio e adeguate politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni. Il sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario è conforme alle disposizioni di Vigilanza e coerente con le esigenze derivanti dai principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi aziendali e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

RISCHIO OPERATIVO

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non quello reputazionale e strategico. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi.

Tra i rischi operativi, secondo gli specifici aspetti, è considerato anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione

e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendali; sono altresì ricompresi il rischio legale e di non conformità, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*).

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte, oltre agli Organi aziendali, differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

La funzione di *Internal Audit*, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Nell'alveo dei rischi operativi rientra inoltre il profilo di rischio associato al rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

La Banca ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (compresi i profili attinenti all'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni). L'implementazione della predetta metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT. L'adozione di tale metodologia nel 2021 ha consentito l'impostazione del processo di verifica annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, il Referente FOI (individuato nel Direttore Bilancio e Pianificazione strategica) accerta il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore, sulla base di specifici flussi informativi dedicati. Per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina vigente, le Funzioni Legale e Compliance definiscono specifici accordi di esternalizzazione. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, alla definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), sono definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

La Banca mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività

esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informativo sono in corso di revisione/ sono stati rivisti i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il XV aggiornamento della Circolare 263/06 (e successivamente confluita nella Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4), rilevano le iniziative collegate alle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti normativi in tema di sistemi informativi.

In tale ambito, la Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione, con delibera del Consiglio di amministrazione del 27/03/2020 di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Rischio di Condotta

Nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente.

La Banca effettua molteplici controlli rispetto al processo di collocamento di prodotti e servizi finanziari effettuato sia tramite la rete dei consulenti di filiale, che tramite l'Unità Private che attraverso la rete di consulenti professionisti a contratto. Tali controlli vengono effettuati ad un primo livello dall'ufficio Back Office inserito nella Direzione Finanza che si interfaccia con la Funzione Compliance e produce report trimestrali ad uso della Direzione e del Responsabile Commerciale ed esaminati da Compliance e Risk Management (quest'ultimo nell'ambito della relazione semestrale sul comparto Mifid). Tali processi sono inoltre periodicamente oggetto di assessment da parte dell'Internal Audit Meta srl (in particolare nel corso del 2024 sono stati prodotti il report n. 145: verifica su alcuni processi relativi alla rete di Filiali della Banca - controlli presso la Filiale di Tolentino - ed il report n. 148 di verifica di follow up sui processi organizzativi, operativi e di controllo relativi all'offerta di prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti

Nessuno dei controlli sopra citati ha fatto emergere criticità rilevanti da indurre il Risk Management a prevedere un assorbimento di capitale aggiuntivo per rischio di 2° pilastro.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi specifici:

- poteri delegati in termini di gestione del rischio di concentrazione (concentrazione su singoli settori, aree geografiche, tipologie di clientela, controparti, ecc.);
- linee guida sui massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione, quali, ad esempio, una singola controparte (grande rischio), un settore o una branca produttiva, un'area geografica o distretto economico, una forma tecnica di mitigazione del rischio, un rating associato ad uno strumento finanziario;
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

L'esposizione al rischio di concentrazione è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza le seguenti metriche di calcolo:

- con riferimento alla declinazione *single-name* del rischio (ovvero concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse), l'algoritmo regolamentare del

Granularity Adjustment (GA) proposto nell'Allegato B al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia. Per l'applicazione di tale algoritmo, la circolare 285/13 della Banca d'Italia fa riferimento al concetto di portafoglio creditizio e, in particolare, alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio". Al riguardo, occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti", alle esposizioni a breve termine verso imprese", alle "esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili, "esposizioni in strumenti di capitale", nonché alle "altre esposizioni". Le esposizioni comprendono anche le operazioni fuori bilancio, quest'ultime da considerare per un ammontare pari al loro equivalente creditizio. In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. In applicazione di tale algoritmo, la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione richiede preliminarmente:

- i) la determinazione dell'ammontare delle esposizioni per singole controparti o gruppi di controparti connesse;
 - ii) il calcolo dell'indice di *Herfindahl*, parametro che esprime il grado di concentrazione del portafoglio;
 - iii) il calcolo della costante di proporzionalità C che è funzione della "probabilità di *default*" (PD) associata agli impieghi per cassa. La costante di proporzionalità è determinata sulla base di un'apposita calibrazione – fissata dalle vigenti disposizioni di vigilanza – della costante stessa al variare della PD attribuita agli impieghi per cassa.
- con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio, la metodologia di stima degli effetti sul capitale interno elaborata dall'ABI "Laboratorio per il Rischio di concentrazione". L'obiettivo dell'attività di misurazione degli impatti del rischio di concentrazione geo-settoriale è quello di stimare un eventuale *add-on* di capitale rispetto al modello standardizzato del rischio di credito, misurato dall'indicatore *Herfindahl* a livello di settore industriale (Hs). L'*add-on* di capitale è previsto solamente nel caso in cui il coefficiente di ricarico calcolato fosse maggiore di uno.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un *set* di indicatori, definito nell'ambito del RAF, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

La Funzione di Risk Management elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di concentrazione destinata a Direttore Generale e Consiglio di amministrazione.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata in termini di variazioni del valore economico con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (Banking book); in questo contesto non sono pertanto prese in considerazione le posizioni relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per le quali si fa riferimento al rischio di mercato.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo. Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali (Risk Appetite Framework e policy che regola l'attività di gestione degli investimenti di proprietà) volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di capitale interno al superamento delle quali scatta l'obbligo di informativa al Consiglio di amministrazione per l'attivazione di opportune azioni correttive. In particolare, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione coerenti con la metodologia di misurazione del rischio adottata dalla Banca, sulla base delle quali è stato definito un sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive; ;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Banca ha individuato nella Direzione Finanza e Tesoreria e in seconda battuta nella Funzione di Risk Management le strutture deputate a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Il monitoraggio all'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario avviene su base mensile e la relativa reportistica viene prodotta con cadenza trimestrale e sottoposta all'attenzione del Consiglio di amministrazione. Resta fermo che, nei casi di superamento della soglia di tolleranza fissata nel Risk Appetite Framework, il Consiglio di amministrazione verrebbe prontamente interessato.

Nel corso del 2024 c'è stata una nuova ondata di richieste normative in merito al rischio tasso di interesse. In particolare: Il 31 Luglio l'EBA ha pubblicato il report finale relativo a Implementing technical standards (ITS) on supervisory reporting IRRBB, con entrata in vigore il 30 Settembre 2024. Con la pubblicazione del regolamento di esecuzione della commissione 2024/855 gli istituti hanno avuto la conferma che a partire da settembre 2024 avrebbero dovuto provvedere all'invio delle segnalazioni di vigilanza IRRBB.

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha aggiornato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 recante istruzioni tecniche standard sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza; apportando modifiche agli standard tecnici sulle segnalazioni di vigilanza in materia di rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB), introducendo nuovi requisiti di segnalazione armonizzati per la valutazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario degli istituti in tutta l'UE.

In data 20 giugno 2024 Banca d'Italia ha pubblicato il 48° aggiornamento di Modifica della disciplina sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB) che ha interessato la Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare della Banca d'Italia n.285/2013.

L'Interest Rate Risk per gli strumenti iscritti nel Banking Book (IRRBB) è il rischio derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse nel tempo e può influenzare il valore delle attività e delle passività bancarie a causa delle differenze nei relativi tassi di interesse e scadenze. Ciò può avere impatti sulla redditività e sulla stabilità finanziaria delle banche. Di fatto questa revisione del pacchetto di segnalazioni è particolarmente importante in contesti di inflazione elevata e tassi di interesse in crescita.

Questa nuova segnalazione fornirà alle autorità di vigilanza i dati necessari per monitorare il rischio IRRBB negli istituti di credito, nel rispetto del principio di proporzionalità. La prima data di riferimento per l'applicazione di questi nuovi standard tecnici è il 30 settembre 2024.

Ai fini di ottemperare puntualmente a tutte le richieste normative e nell'ottica di disporre di uno strumento all'avanguardia per la gestione del rischio di tasso, considerata la crescente importanza che questo presidio assumerà nei prossimi anni, la Banca ha deciso di utilizzare lo strumento ERMAS sviluppato da Prometeia Spa, in conformità ai criteri e metodologia previste dalla normativa europea, ed utilizzato dalle maggiori banche del sistema italiano. Pertanto, ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, la Banca ha deciso di sostituire il sistema semplificato previsto nell'aggiornamento 48° della Cir. 285/13 di Banca d'Italia Titolo III, Cap1 allegato C con la metodologia sviluppata da Prometeia che cura anche l'elaborazione dei template previsti per le segnalazioni di vigilanza.

Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie la banca applica lo scenario di shock standardizzato di rialzo/ribasso parallelo dei tassi pari a +/- 200 bp.

Le disposizioni della citata normativa prudenziale che disciplinano il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (I.C.A.A.P. – Internal Capital Adequacy Assessment Process) statuiscono che nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 15% dei Fondi Propri, la Banca d'Italia approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.

Con riferimento alla conduzione degli stress test nell'ambito del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, questi vengono svolti dalla Banca mensilmente.

Ai fini della quantificazione del rischio Tasso d'Interesse in scenario stressato, è stato considerato il peggior risultato rinveniente dall'applicazione dei sei scenari di variazione dei tassi suggeriti dalle EBA/Guidelines/02/2018, che corrisponde allo scenario “Parallel up” / ”+ 200 b.p.”.

L'impostazione definita per la stima del capitale interno in ipotesi di stress viene sempre valutata in relazione ai risultati rinvenienti dall'applicazione dello scenario ordinario, rispetto al quale lo stress testing non potrà evidentemente evidenziare livelli di rischio inferiori.

Accanto all'attività di monitoraggio del rischio tasso mediante la metodologia sopra esposta, la Banca effettua l'attività di gestione operativa avvalendosi del supporto offerto dalle reportistiche mensili del nuovo sistema di ALM denominato “Ermas”, Enterprise Risk Management Solution, erogato da e sviluppato da Prometeia Spa.

RISCHIO PAESE

È il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La valutazione inerente considera:

- l'ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia, espresse in percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle esposizioni a rischio della Banca; tale indicatore al 31 dicembre 2024 risulta prossimo allo zero;
- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti;

- l'incidenza del tasso di perdita relativo alle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia;
- l'adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante. La Banca non calcola un capitale interno a fronte del rischio sovrano espresso dal proprio portafoglio titoli; monitora tuttavia l'esposizione del portafoglio titoli e la sua sensitività alle variazioni del merito di credito degli Emittenti sovrani detenuti.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

È il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso/nullo.

Le analisi condotte dalla Banca, in analogia a quanto effettuato con riferimento al rischio Paese, hanno portato a ritenere il rischio in esame come non rilevante. In ogni caso la Banca, in fase di concessione del credito, verifica che le controparti finanziate non risiedano/abbiano la propria attività in Paesi inseriti all'interno delle Black List ovvero in Paesi sottoposti a misure restrittive che ne limitano il libero scambio commerciale.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

La Banca non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*)

e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a liquidare proprie attività in condizioni di mercato sfavorevoli, sostenendo costi molto alti per far fronte a tali impegni (*market liquidity risk*).

Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio, (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) *margin calls liquidity risk*, espressione del rischio che la Banca, a fronte di variazioni avverse del *fair value* degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante *collateral*/margini per cassa.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - delle poste che non presentano una scadenza definita (poste “a vista e a revoca”);
 - degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, persegue l'obiettivo di riuscire a finanziare lo sviluppo delle proprie attività alle migliori condizioni di mercato in normali circostanze operative e garantire di far fronte agli impegni di pagamento anche nell'eventualità dell'emergere di una situazione di crisi di liquidità, senza interrompere la continuità operativa o alterare l'equilibrio finanziario della Banca.

Alla luce del rinnovato quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della Banca ha definito le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione

del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – approvando il “Regolamento del processo di gestione del rischio di liquidità” della Banca stessa. In particolare, gli obiettivi perseguiti con l’aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono stati:

- l’integrazione all’interno del quadro normativo interno definito a seguito dell’implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall’emanazione della normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- la rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all’attivazione delle procedure di emergenza (CFRP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall’Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La liquidità della Banca è gestita dalla Direzione Finanza/Tesoreria conformemente ai citati indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di amministrazione. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati da uno scadenziario di liquidità a 7 giorni alimentato con il supporto della funzione contabilità e segnalazioni di vigilanza ed in automatico da un apposito applicativo del sistema informativo gestionale.

Settimanalmente, inoltre, la Funzione di Risk Management invia alla Vigilanza un report relativo alla situazione di liquidità puntuale della Banca riferita ad ogni martedì e alla situazione prospettica di tesoreria a 3 mesi.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea ed attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza della Funzione di *Risk Management* ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine, la diversificazione delle fonti di finanziamento ed, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- 1) il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- 2) il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La Banca misura e monitora, su base giornaliera/settimanale, la propria posizione di liquidità a 30 giorni attraverso la quantificazione dell'indicatore regolamentare di LCR inframensile: esso rappresenta, di tempo in tempo, la capacità delle riserve di liquidità di dare copertura nel continuo ai deflussi netti di cassa a 30 giorni periodicamente rideterminati secondo le regole dell'indicatore prudenziale.

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa a 30 giorni attraverso l'indicatore regolamentare denominato *Liquidity Coverage Requirement* (LCR). Esso rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di *stress* acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della Banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di *stress* predefinito.

L'indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all'Organo di Vigilanza.

Inoltre, nell'ambito della misurazione dell'esposizione al rischio di liquidità operativa con riferimento agli equilibri finanziari oltre i 30 giorni (contemplati dall'LCR) ma entro i 12 mesi, la Banca misura e monitora la propria posizione attraverso la costruzione degli sbilanci (*gap*) periodali e cumulati della *Maturity Ladder*. Con il proposito di rappresentare un quadro di operatività della Banca ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità i flussi di cassa di alcune poste attive e passive sono ponderati sulla base di coefficienti, rispettivamente, di *haircut* e tiraggio.

Per la misurazione ed il monitoraggio della posizione di liquidità la Banca utilizza il report Rischio di Liquidità elaborato da Prometeia sempre sulla base degli algoritmi sviluppati da Cassa Centrale ed il report di monitoraggio settimanale della situazione di liquidità e tesoreria con orizzonte temporale 3 mesi predisposto per la Vigilanza.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di *stress* in termini di analisi di sensitività. Queste ultime, condotte secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di Vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola Banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del *Contingency Funding and Recovery Plan*.

La gestione della liquidità strutturale è volta ad assicurare l'equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull'orizzonte temporale superiore ai 12 mesi. L'equilibrio finanziario,

garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività ed attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettiche, a breve termine. La funzione finanza/tesoreria, sulla base delle strategie e della *policy* approvata dal Consiglio di amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l'attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.

Per la misurazione ed il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza:

- L'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*", costituito dal rapporto fra gli elementi che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La struttura dell'indicatore si basa sul Regolamento UE 2019/876, che recepisce le indicazioni del Comitato di Basilea '*Basel III: the Net Stable Funding Ratio*', dell'ottobre 2014.
- Gli indicatori della "Trasformazione delle Scadenze" misurano la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca;

Con l'ausilio del Servizio di consulenza Risk Governance di Prometeia Spa, la funzione Risk Management realizza il report "Analisi Rischio Liquidità", con cadenza mensile, contenente le principali evidenze numeriche e le valutazioni qualitative riguardanti l'evoluzione temporale dello stock delle APM (Attività Prontamente Monetizzabili) liquidabili in caso di necessità, la situazione della liquidità nel breve periodo (Liquidità Operativa) e nel medio-lungo periodo (Liquidità Strutturale e funding), il monitoraggio degli obiettivi di rischio e limiti operativi di cui alla Policy di liquidità e al RAF. Il report è portato alla diretta attenzione del Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale o in caso di criticità. Nel report la Banca effettua inoltre sia prove di stress che una stima dell'ammontare massimo di liquidità ottenibile in presenza di scenari avversi (stima di "back-up liquidity").

La Banca si è dotata anche di un *Contingency Funding and Recovery Plan* (CFRP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFRP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca detiene una discreta disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed

eligible per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopracitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con Cassa Centrale Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Aletti per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli buoni. Al 31 dicembre 2024 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammontava a complessivi 368,2 milioni di euro (fair value al lordo dell'haircut previsto da BCE), di cui 120,44 milioni non impegnati, 22,18 milioni su pool di collateral non utilizzati e circa 19 milioni a garanzia di un fido overnight di 15 milioni non utilizzato. Il ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammontava a 18 milioni ed è rappresentato esclusivamente da raccolta riveniente dalla partecipazione alle operazioni di prestito a lungo termine denominate *Targeted Long Term Refinancing Operations* (TLTRO). La Banca aveva inoltre in essere pronti contro termine con Banca Mps, e Banca BFF per un totale di 149 milioni con sottostante titolo di Stato Italia (Btp e Cct).

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni oppure le previsioni di rimborso anticipato delle operazioni eseguite con l'Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2024 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio/lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio/lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio/lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide o non eligible Bce (ad esempio titoli corporate, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

La Banca provvede, inoltre, a segnalare all'Autorità di Vigilanza i *template* relativi agli *Additional Liquidity Monitoring Metrics* ("ALMM"), i quali rispondono all'esigenza di fornire una visione più esaustiva del profilo di rischio relativo alla posizione di liquidità della Banca.

Infatti, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) prevede che gli intermediari finanziari dispongano di ulteriori metriche per il controllo della liquidità (*Additional liquidity monitoring metrics* – ALMM) al fine di ottenere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità. Nello specifico, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/313 prevede che vengano predisposti i seguenti sei modelli come strumenti informativi di controllo:

- Concentrazione del finanziamento (*funding*) per controparte: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti, evidenziando i primi 10 contributori di finanziamento;
- Concentrazione del finanziamento (*funding*) per tipo di prodotto: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto degli enti segnalanti, ripartite nei seguenti tipi di finanziamento: finanziamento al dettaglio e finanziamento all'ingrosso;
- Prezzi per finanziamenti (*funding*) di varia durata: serve a raccogliere informazioni sul volume medio delle operazioni ed i prezzi medi pagati dagli enti per finanziamenti con durate che vanno dalla fascia overnight alla fascia 10 anni;
- Rinnovo del finanziamento (*funding*): serve a raccogliere informazioni sul volume dei fondi in scadenza e sui nuovi finanziamenti ottenuti, ossia sul rinnovo dei finanziamenti a livello giornaliero su un orizzonte temporale di un mese;
- Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo;
- Maturity Ladder: serve a rappresentare le poste di attivo e passivo in scadenza, suddivise all'interno di una serie di fasce temporali; è quindi possibile determinare eventuali *gap* per singola fascia temporale e confrontarli con la capacità di compensazione della Banca.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. – *Credit Risk Mitigation*) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

Al fine di individuare le eventuali situazioni che necessitano di approfondimenti la Banca rileva – per ciascuna cartolarizzazione realizzata in qualità di cedente (escluse le autocartolarizzazioni) – le seguenti informazioni: i) ammontare e tipologia delle posizioni trattenute (ossia il cui rischio non è stato trasferito); ii) ammontare e modalità di calcolo del requisito patrimoniale associato alle posizioni trattenute (requisito “post-cartolarizzazione”); iii) requisito patrimoniale calcolato sulle attività cartolarizzate (requisito “ante – cartolarizzazione”); iv) informazioni qualitative utili a rappresentare la sostanza economica dell'operazione¹⁵.

Pur avendo partecipato a programmi di cartolarizzazione, la Banca non ritiene il rischio derivante da cartolarizzazione significativo in quanto le operazioni in essere risultano di importo esiguo e con richiesta di Gacs in corso. Pertanto, non possono essere considerate fonte di rischio in ottica né attuale né prospettica. Si precisa, tuttavia, che la Banca ha definito e posto in essere sin dall'avvio delle operazioni attualmente in essere, un *framework* per la gestione e il controllo del rischio derivante dalle operazioni della specie.

Il processo di gestione delle cartolarizzazioni è assistito da specifica procedura interna che assegna compiti e responsabilità alle diverse strutture organizzative coinvolte nelle diverse

¹⁵ Ad esempio la struttura dei prezzi e delle commissioni pagate dal/al cedente, riacquisti e sostituzioni di attività, strumenti di supporto contrattuale, linee di liquidità, ecc.

fasi del processo stesso.

La Banca inoltre non detiene in portafoglio, neanche per un controvalore minimo, titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazioni di terzi.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto dettagliato nell'informativa qualitativa in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Il rischio di leva finanziaria eccessiva “è il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività” (allegato “A” circ. Banca d'Italia 285/2013)..

La Banca monitora il rischio in oggetto utilizzando l'indice di leva finanziaria costruito secondo quanto indicato all'articolo 429 del Regolamento UE CRR 575/2013:

$$\text{Indice di leva finanziaria} = \text{Capitale Primario di classe 1} / \text{Esposizione complessiva}$$

Dove:

- per “Esposizione complessiva” si intende la somma delle seguenti forme tecniche:
 - le attività per cassa;
 - le esposizioni fuori bilancio;
 - gli strumenti derivati;
 - le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

- per “Capitale primario di classe 1” si intende l’equivalente del capitale di classe 1, calcolato, però, con riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza contenute nella circolare 285/2013.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d’Italia, Parte Prima, Titolo III, Tavola 1 – non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.

La Banca monitora con frequenza trimestrale l’indicatore *Leverage Ratio*, disciplinato dall’art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell’evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

Nell’ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell’attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell’erogazione dei crediti alla clientela, dell’investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca, degli investimenti in immobili, dell’operatività in derivati, ecc.), viene programmato – e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell’ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Al 31 dicembre 2024 il valore dell’indicatore si è attestato al 5,72%, e non ha evidenziato il superamento della soglia di tolleranza adottata. Si fa presente, inoltre, che la dotazione patrimoniale della Banca è sufficiente per rendere l’esposizione al rischio di eccessiva leva finanziaria, comunque, accettabile soprattutto in considerazione della rapidità con cui tale esposizione potrebbe essere ridotta vendendo titoli e rimborsando i Repo Passivi accesi con altri istituti finanziari.

RISCHIO STRATEGICO

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti a una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l’obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la

valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO REPUTAZIONALE

È definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di conformità previsti dalle disposizioni relative con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi aziendali in ordine alla rilevanza della tematica;
- all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con gli *stakeholders*;
- all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

Rientra nel ruolo della Funzione Compliance, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma anche dello spirito delle norme coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi

degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di *compliance* atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle inerenti la relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio *standing* reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socioeconomico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra citati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (esponenti aziendali e soggetti connessi) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, alla luce di quanto previsto dalla normativa, si è dotata di apposite politiche e procedure.

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali rileva la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati. L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della dimensione e della dinamica. La Banca adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei propri processi operativi, gestionali e di controllo.

In particolare, la Funzione di *Risk Management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nelle politiche aziendali.

La Banca si è dotata di specifiche misure per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di amministrazione ha adottato:

- le Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni;
- le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati volte a individuare le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse nonché a definire le procedure organizzative rispetto al censimento dei soggetti collegati e al monitoraggio delle relative esposizioni.

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le politiche aziendali non consentono, pertanto, l'effettuazione di nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati e/o del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

RISCHIO DI NON CONFORMITA'

Per rischio di non conformità (di *Compliance*) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti), ovvero di norme di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina).

A presidio del rischio in esame, assume rilevanza la Funzione Compliance, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite finanziarie rilevanti conseguenti alla violazione di norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina, regolamenti interni).

RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Per riciclaggio, pertanto, si intende:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti descritti in precedenza;
- l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale¹⁶ e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto ad istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello e a nominare il relativo Responsabile.

La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. A tal fine, la Funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;

¹⁶ Tale rischio è dunque distinto dall'alveo dei rischi di non conformità.

- condurre, in raccordo con il responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- condurre l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- prestare supporto e assistenza agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre Funzioni Aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli Organi Aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione.

L'attività di controllo viene svolta dalla Funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici *report* periodici e consuntivi presentati al Consiglio di amministrazione.

RISCHIO DERIVANTI DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Tavola 1, Sezione VII)

INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 dello Statuto sociale, consultabile al link <https://www.bancamacerata.it/la-banca/Statuto>.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché - ove istituito e in funzione della delega conferita inerente al credito - al Comitato Esecutivo Crediti, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

Si specifica difatti che il Consiglio di Amministrazione ha istituito, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Comitato Esecutivo Crediti investito in materia di erogazione del credito. Il Comitato Esecutivo Crediti è composto da tre Consiglieri di Amministrazione. La nomina e la revoca degli stessi, così come la nomina del Presidente, viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti. Le delibere devono esser prese all'unanimità; la mancanza dell'unanimità fa ritornare l'argomento nella competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo Crediti è presieduto dal Presidente che ne indice le convocazioni, fissa l'ordine del giorno e ne dirige l'attività. Al Comitato Esecutivo Crediti partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, in funzione di relatore proponente, ed il Responsabile di Area Crediti, in qualità di segretario. Alle riunioni del Comitato può altresì partecipare il Presidente del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il Comitato Esecutivo Crediti non può esser costituito. Ciò in linea con le previsioni della Circ. 285 parte I, Titolo IV cap.1, sez III a mente delle quali si giustifica la contemporanea presenza di un Comitato Esecutivo e di un Amministratore delegato solo nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, di talché la presenza del Comitato Esecutivo, ancorché unicamente investito in materia di erogazione del credito, verrebbe meno in caso di nomina dell'Amministratore Delegato.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Regolamento per il funzionamento del Comitato Esecutivo in materia creditizia n. 39 e Regolamento dei Flussi Informativi n. 48.

La Banca ha altresì disciplinato, con apposito Regolamento, il governo delle procedure di valutazione e di autovalutazione degli organi sociali (circ. n. 80). con lo scopo di disciplinare una politica aziendale a governo dei processi di valutazione degli esponenti aziendali, per la cui redazione sono stati analizzati anche i presidi e le buone pratiche osservate dalla Vigilanza e raccolte in un documento dedicato (Documento pubblicato nel sito dell'Organo di Vigilanza in data 21/11/2023 "Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti") ma anche definire le procedure di autovalutazione periodica e quindi le modalità e gli strumenti con cui la Banca intende svolgere le diverse fasi del percorso di autovalutazione degli Organi con funzione di supervisione strategica e di controllo.

In conformità con quanto previsto dall'art.435 (paragrafo 2) del CRR, in tale ambito, si descrivono di seguito i meccanismi di governance riguardanti la politica di ingaggio e di selezione dei consiglieri e le finalità e le modalità di svolgimento del processo di autovalutazione della governance aziendale

In ossequio alla Disposizioni di Vigilanza in materia di governance delle banche, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale. Di talché si provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci ed in conformità alle disposizioni dello Statuto sul tema.

In merito si specifica che, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, BPrM provvede - in tempo utile affinché la scelta dei candidati ai fini assembleari ne possa tenere conto - a pubblicare sul sito internet istituzionale, le valutazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo dei candidati.

Affinché possa essere garantito il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti all'incarico loro assegnato, che siano in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed esperienza adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e formalizzati dalla legge e dallo Statuto.

Risulta inoltre opportuno che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio nella sua interezza possa esser in grado di gestire efficacemente le diverse materie oggetto di deliberazione.

Altresì è raccomandabile che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età e di genere.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha anche identificato la propria composizione ottimale identificando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, secondo un adeguato mix di conoscenze ed esperienze.

La Banca prevede anche un numero massimo di incarichi ricopribili dai membri del Consiglio di Amministrazione, inclusivi del mandato presso la banca.

Il possesso di un livello di conoscenza “adeguato” sulle seguenti materie:

- Business Bancario e sua regolamentazione;
- Dinamiche del sistema economico – finanziario;
- Assetti organizzativi e di governo societari;
- Indirizzo e programmazione strategica.

Altresì viene valutata l’adeguatezza delle aree di specializzazione nelle seguenti materie:

- Crediti;
- Commerciale;
- Specifica competenza nei mercati finanziari;
- Risk Management;
- Organizzazione processi;
- Risorse Umane;
- Componente legale;
- Componente antiriciclaggio.

Ciascun candidato alla carica di amministratore deve possedere, tra l’altro, i requisiti di professionalità previsti dall’articolo 8 del DM 169/2020 e deve altresì soddisfare i criteri di competenza di cui all’articolo 10 del DM 169/2020 volti a comprovare la sua idoneità ad assumere l’incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca.

L’adeguatezza del livello di conoscenza e specializzazione viene analizzata sulla base di un’autovalutazione rilasciata dall’amministratore in fase di accettazione dell’incarico ovvero sulla base dell’informativa/curriculum vitae sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione depositato in fase di candidatura.

Ciascun candidato alla carica deve inoltre preventivamente accertare l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” (divieto interlocking).

Ai Consiglieri è richiesto di dedicare il giusto tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico, fissato dalla Banca stessa, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri

compiti e l'efficacia del ruolo svolto. Appare quindi opportuno che l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore debba esser correlata da un'autovalutazione in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto delle attività lavorative e/o professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di ulteriori cariche assunte.

Secondo la previsione dell'art. 10 comma 1 dello Statuto, ed in linea con le Disposizioni in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. I componenti del genere meno rappresentato devono essere almeno tre. Il rispetto di tale quota minima deve essere costantemente garantito, anche in caso di sostituzione di consiglieri in corso di mandato.

Si specifica in merito che, il rinnovo delle cariche sociali operato dall'Assemblea del 29/04/2024, è risultato già rispettoso delle predette disposizioni in merito alla diversità di genere.

Tutti i Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, c.d. Fit & Proper, attuativo dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), per lo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale di una banca.

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dei requisiti previsti dal Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), nonché alla verifica in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking"), il tutto nel rispetto delle regole procedurali statuite dall'Organo di Vigilanza.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché - in funzione della delega conferita inerente l'ambito della concessione del credito alla clientela - al Comitato Esecutivo Crediti quale Organo con funzione di gestione, che svolgono i loro compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE I, PARAGRAFO 4.1 DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi¹⁷ di euro.

La Banca al 31/12/2024 rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2024 è risultato pari a 0,824 € miliardi di Euro;
- per gli anni dal 2025 al 2028, sulla base dell'evoluzione previsionale degli *asset*, non si ritiene di superare la predetta soglia di 5 miliardi di euro;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative.

NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI DALLE DISPOSIZIONI

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 29/04/2024, ha nominato per tre esercizi sociali e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026 da parte dell'assemblea dei soci da convocare entro il 30/04/2027, un Consiglio di Amministrazione composto da nove amministratori.

In data 14/05/2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo Crediti che composto da tre componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle previsioni statutarie.

Altresì, in data 29/04/2024, l'Assemblea dei Soci ha nominato per tre esercizi sociali e quindi sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026 da parte dell'assemblea dei soci da

¹⁷ Tale limite è stato innalzato ad euro 5 mld in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/876 (**c.d. CRR 2**) e alla decisione della Banca d'Italia di lasciare invariata tale soglia.

convocare entro il 30/04/2027, il Collegio Sindacale composto da tre membri e designato due sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Tavola 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo Crediti e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica, alla data del 31/12/2024.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GENERE	PERMANENZA NELLA CARICA (IN ANNI)	DATA INIZIO MANDATO CORRENTE	SCADENZA CARICA DEL SINGOLO COMPONENTE	COMPONENTE DEL COMITATO ESECUTIVO CREDITI
CAVALLINI*	FERDINANDO	11/11/1950	M	27/04/2018	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	NO
SOPRANZI**	MICHELA	03/02/1973	F	16/06/2021	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SI
BORRONI	ALBERTO	12/03/1968	M	21/06/2010	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SI
BELLES***	UGO	02/02/1934	M	30/04/2010	23/09/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SI
BRUGNOLA	LAURA	05/08/1968	F	29/04/2024	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	NO
TONDI	GIUSEPPE	18/11/1960	M	29/04/2024	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	NO
FIDANZA	BARBARA	24/10/1972	F	16/06/2021	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	NO
ZUCCHINI	RUDOLFO CESARE AUGUSTO	16/04/1957	M	29/04/2024	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	NO
TORRESI ****	ENRICO	15/10/1953	M	29/04/2009	29/04/2024		

* Presidente del Consiglio di Amministrazione;

** Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

*** Nominato per cooptazione, ex art. 2386 c.c., con effetto dal 23/09/2024 e confermato dall'assemblea del 29/04/2025;

**** Dimesso dalla carica con effetto dal 24/09/2024.

Composizione del Collegio Sindacale

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GENERE	PERMANENZA NELLA CARICA (IN ANNI)	DATA INIZIO MANDATO CORRENTE	SCADENZA CARICA DEL SINGOLO COMPONENTE	CARICA
MASSEI	UMBERTO	26/01/1958	M	16/06/2021	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	PRESIDENTE
ROCCO	MARINA	06/02/1965	F	27/04/2018	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SINDACO EFFETTIVO
FORESI	MARCO	05/01/1979	M	29/04/2024	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SINDACO EFFETTIVO
CIMARELLI	ALESSANDRO	13/07/1969	M	29/04/2024	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SINDACO SUPPLENTE
TRILLINI	ARIANNA	04/05/1968	F	29/04/2024	29/04/2024	Assemblea appr. Bilancio al 31/12/2026	SINDACO SUPPLENTE

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti ed un rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza.

Si evidenzia inoltre che, con riguardo alle operazioni con soggetti collegati, sono stati individuati i consiglieri indipendenti Barbara Fidanza e Tondi Giuseppe che hanno partecipato al relativo processo decisionale.

NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

Nel Consiglio di Amministrazione vi è un Consigliere espressione delle minoranze.

Ai sensi dello Statuto BPrM, art. 10 comma 1 lettera c, si intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 400 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.

NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

DATI AL 31/12/2024						
CARICA IN BPrM	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	COGNOME	NOME	INCARICHI IN ALTRI SOCIETA'/ENTI	TIPOLOGIA
PRESIDENTE	NO	NO	CAVALLINI	FERDINANDO	/	/
VICE PRESIDENTE	SI	NO	SOPRANZI	MICHELA	LA FONTE S.P.A. CALZATURIFICIO DUCA DEL NORD S.R.L. ATAC CIVITANOVA SPA FALC SPA BOX MARCHE SPA FONDAZIONE succisa virescit	Sindaca supplente Sindaca supplente Sindaca Sindaca Sindaca supplente Consigliere
AMMINISTRATORE	SI	NO	BORRONI	ALBERTO	UNIGEI SRL CANTORI SPA COSMARI SRL STUDIO BORRONI SRL ANDREANI TRIBUTI SRL MOBILPREF SPA MERCATO ITTICO CIVITANOVESE SOC. CONS.LE SRL	Amministratore unico Sindaco supplente Sindaco supplente Amministratore unico Sindaco Sindaco Presidente cda
AMMINISTRATORE	SI	NO	BELLES	UGO	/	/
AMMINISTRATORE	NO	NO	BRUGNOLA	LAURA	/	/
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	NO	SI	TONDI	GIUSEPPE	/	/
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	NO	SI	FIDANZA	BARBARA	PLAYMARCHE SRL	Consigliera
AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA	SI	NO	ZUCCHINI	RUDOLFO CESARE AUGUSTO	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	Consigliere
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE			MASSEI	UMBERTO	DOMINA SPA REMATARLAZZI SPA VIAVAI SPA	Presidente CS Sindaco Sindaco supplente
SINDACO EFFETTIVO			ROCCO	MARINA	DEZI LEGNAMI SPA SIMONELLI GROUP SPA DOMINA SPA VIAVAI SPA NOVAVIC SPA	Sindaca supplente Sindaca Sindaca Sindaca Sindaca supplente
SINDACO EFFETTIVO IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA			FORESI	MARCO	EUROSUOLE SPA DIGITAL EVOLUTION SPA GOLDEPLAST SPA CONERO CAR SPA G.A.J. SOC.COOP	Sindaco sindaco sindaco supplente sindaco supplente sindaco supplente
SINDACO SUPPLENTE IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA			CIMARELLI	ALESSANDRO	AZIENDA SPEC SETTORE MULTISERVIZI SPA COOPERATIVA AGRICOLA VALLE DEL CHIENI S.C. S.S.M. S.R.L.	Sindaco sindaco supplente sindaco supplente
SINDACO SUPPLENTE			TRILLINI	ARIANNA	DACIA S.R.L. SISTEMA SRL WUDAWU SRL	Amministratore unico Presidente cda Amministratore unico

NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti i seguenti comitati endo-consiliari:

Denominazione	Funzioni/Competenze
Comitato esecutivo crediti	Erogazione del credito
Comitato Immobili	Il comitato assume decisioni in materia di richiesta di assegnazione degli immobili in asta, e quant'altro connesso alla gestione dei cespiti portati all'incanto, a tutela dei crediti di BPrM spa.
Comitato Crisi Liquidità	Obiettivo del Comitato è gestire lo stato di crisi riportando la Banca ad una situazione di normale operatività e

	minimizzando gli impatti in termini di costo del funding e reputazionali.
--	---

Il Comitato Crisi Liquidità è deputato ad affrontare problematiche urgenti legate a situazioni di crisi gestionali derivanti dai livelli di liquidità. L'obiettivo è quello di assicurare la tempestività delle decisioni da assumere che non possono attendere la convocazione di un apposito Consiglio di Amministrazione. E' composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede e lo convoca all'occorrenza, da un Amministratore designato, da un membro del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale. Con funzioni consultive possono essere invitati a partecipare altri dipendenti della Banca e Consulenti esterni.

Non essendone ricorsi i presupposti, nessuna riunione si è tenuta nel corso dell'anno 2024.

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di Organismo di Vigilanza 231/01 al Collegio Sindacale.

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DI CARICHE INTERESSATE

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI SUI RISCHI INDIRIZZATO AGLI ORGANI SOCIALI

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca ed una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa, al seguente link <https://www.bancamacerata.it/la-banca/Statuto>.

Capitolo 2 – Fondi propri (art. 437 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle azioni proprie, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, la Banca destina infatti a riserva legale la gran parte degli utili netti di esercizio.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Tale Regolamento si applica a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito,

definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT 1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di ‘*stress*’ per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. ‘Primo Pilastro’ (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di ‘Secondo Pilastro’ - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotato di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di ‘*stress*’ che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

- l'introduzione graduale delle regole di Basilea 3 (“*phase-in*”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;

- regole di “*grandfathering*” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti Finanziari” (in sostituzione del precedente IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (*impairment*). Tale principio, superando il concetto di “*Incurred Loss*” del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – “*Expected Credit Loss*”), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. *trigger event*, gli ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima, deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte, mediante un modello di *impairment* che considera non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri. Tale approccio *forward-looking* permette, quindi, di ridurre l'impatto con cui le perdite hanno avuto manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l'effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all'interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall'entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall'attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di *impairment* si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al *fair value* a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell'IFRS 9, in sede di prima applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* utilizzato, come descritto in precedenza basato su un concetto di perdita attesa, nonché dall'applicazione delle regole per il trasferimento delle esposizioni nei diversi *stage* di classificazione. Pertanto, considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei

nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 *bis*¹⁸ del CRR e parzialmente integrato dal Regolamento UE n. 873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE n. 575/2013, inerenti all'introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* basato sulla valutazione della perdita attesa introdotta dal principio contabile.

In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di valutativo, le norme permettono di diluire, fino al termine del 2024:

- l'impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni *in bonis* e deteriorate rilevato alla data di transizione all'IFRS 9 conseguentemente all'applicazione del nuovo modello di *impairment* (c.d. componente statica del filtro);
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni *in bonis*, rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto all'impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c.d. componente "dinamica *old*");
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni *in bonis*, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all'ammontare misurato al 31 dicembre 2019 (c.d. componente "dinamica *new*").

L'aggiustamento al CET1 riferito alle componenti "statica" e "dinamica *old*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l'impatto come sopra descritto, nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'aggiustamento al CET1 riferito alla componente "dinamica *new*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

¹⁸ Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

Tale ultima componente è stata, in particolare, introdotta dal Regolatore all'interno del pacchetto di previsioni normative elaborate in risposta alla pandemia da COVID-19, al fine di agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese.

L'applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede, di conseguenza, di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, al fine di evitare un doppio computo del beneficio prudenziale.

A partire da giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l'applicazione di un fattore di ponderazione del 100% applicato all'importo della somma delle componenti calcolate sull'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Tale impostazione ha sostituito l'applicazione del fattore di graduazione prevista originariamente, determinato sulla base del complemento ad 1 dell'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, dedotte o ponderate al 250%.

Infine, come anticipato in premessa, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2024 la Banca non applica il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività immateriali rappresentate da *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash-flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze su passività al fair value (derivative e non) connesse alle variazioni del proprio merito creditizio;
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti

del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

La Banca in data 03/12/2018 ha emesso strumenti di T2 per un totale di euro 3 mln completamente rimborsati in data 03/12/2023.

Per l’illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2024 si fa rinvio alla “Tabella 1: Composizione patrimoniale” della presente informativa.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all’applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione:

- a) Gli effetti del regime transitorio sul Tier 2 della Banca risultano nulli
- b) Gli effetti del regime transitorio sul CET 1 (Tier 1) della Banca ammontano complessivamente ad euro 726.775 e risultano così composti:
 - euro 38.665 sono imputabili al filtro prudenziale introdotto dal Regolamento Ue 2020/873, emanato in data 27 giugno 2020 e reso subito operativo, che ha

modificato nuovamente l'art. 473 bis del CRR 573/2013 introducendo un “nuovo regime transitorio dinamico” che nel 2024 ha consentito di re-includere nel CET1 tale impatto, al netto dell'effetto imposte, nella misura del 25%. Si evidenzia che tale regime transitorio avrà termine nel 2025;

- euro 724.110 sono imputabili al filtro prudenziale introdotto dal regolamento UE 2024/1623 che prevede che, fino al 31/12/2025, le banche possano escludere dal calcolo dei loro elementi del CET1 il 100% dell'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio “Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”, corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (“allegato relativo all'IFRS 9”).

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, la Banca è altresì tenuta a detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer – CCB), la quale si compone di capitale primario di classe 1 e si ragguaglia per il 2024 alla misura del 2,50% delle esposizioni ponderate per il rischio.

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle *Guidelines on common SREP* emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento n. 0914961/22 del 08/06/2022, alla data del 31 dicembre 2024 le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a “*building block*” delle seguenti componenti:

- a) **requisiti di capitale vincolanti** cd. “*Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR)*”, ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;
- b) **requisito di riserva di conservazione del capitale**¹⁹ (*Capital Conservation Buffer* –

¹⁹ La Banca d'Italia ha previsto un riallineamento del *Capital Conservation Buffer* alla disciplina transitoria prevedendo una progressiva imposizione del requisito come di seguito sintetizzato:
- 1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

CCB), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 divenuto, a partire dal 1° gennaio 2019, pari al 2,50% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;

- c) **(eventuale) ulteriori richieste di capitale sotto forma di capital guidance** che ci si attende che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Di seguito vengono riportati i coefficienti vincolanti fissati dallo Srep per l'anno 2024:

- coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 Ratio): 9,05%, composto da una misura vincolante del 5,80%, dalla componente di riserva di conservazione del capitale del 2,50% e per la parte restante dalla componente Target (Pillar 2 Guidance, P2G) dello 0,75%;
- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio): 10,95%, composto da una misura vincolante del 7,70% dalla componente di riserva di conservazione del capitale del 2,50% e per la parte restante dalla componente Target (Pillar 2 Guidance, P2G) dello 0,75%;
- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio): 13,55%, composto da una misura vincolante 10,30% dalla componente di riserva di conservazione del capitale del 2,50% e per la parte restante dalla componente Target (Pillar 2 Guidance, P2G) dello 0,75%.

Senza imposizione di altre misure organizzative, di liquidità e/o attinenti alla governance.

Con un comunicato stampa del 26 aprile 2024 Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un Systemic Risk Buffer (SyRB) pari all'1 % delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti. Il tasso obiettivo dell'1% dovrà essere raggiunto gradualmente costituendo una riserva pari allo 0,5 % delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5 % entro il 30 giugno 2025. Il SyRB va applicato a livello consolidato per i gruppi e a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati, in quanto:

- il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 16,61% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 21.117.996;
- il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al 16,61% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 15.437.231;
- il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al 16,61% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 7.663.552.

- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% (valore a regime) dal 1° gennaio 2019.

Il prospetto seguente pone a confronto i livelli dei coefficienti patrimoniali fissati dallo Srep al 31.12.2023 con quelli aggiornati per l'esercizio 2024

Coefficienti patrimoniali	2023	2024
Common Equity Tier 1 capital ratio	8,000%	8,300%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	1,000%	1,300%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,500%	2,500%
Capital guidance su CET 1 ratio	0,750%	0,750%
Tier 1 capital ratio	9,850%	10,200%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	1,350%	1,750%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,500%	2,500%
Capital guidance su T1 ratio	0,750%	0,750%
Total Capital ratio	12,350%	12,80%
- di cui requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP	1,850%	2,300%
- di cui riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,500%	2,500%
Capital guidance su TC ratio	0,750%	0,750%

Infine, si segnala che l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi di Banca d'Italia, nell'ambito dell'attività di redazione del piano di risoluzione condotta su Banca Macerata Spa, ha comunicato il provvedimento finale di determinazione del requisito MREL (requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili) che l'istituto dovrà rispettare nel continuo, calcolato pari al 10,30% del TREA (total risk exposure amount) e al 3% del LRE (leverage ratio exposure).

Al 31 dicembre 2024, Banca Macerata segnala valori di TREA e LRE che rendono necessaria un'entità di fondi propri e passività ammissibili pari a circa 30,8 mln, per coprire la quale risultano ampiamente sufficienti i soli Fondi Propri di 49,67 €/mln.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Cap2 – Composizione Patrimoniale		
Modello 1: Composizione patrimoniale		
Componenti	31/12/2024	31/12/2023
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 -CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	49.034.475	47.262.238
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(76.853)	(94.259)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+B)	48.957.622	47.167.979
D. Elementi da dedurre dal CET1	(49.079)	(478.799)
E. Regime transitorio - Impatto su CET1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	762.775	278.417
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+E)	49.671.318	46.967.597
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	49.671.318	46.967.597

Cap2 – MREL		
Modello EU KM2: Metriche principali - MREL		
		31/12/2024
Fondi propri e passività ammissibili, rapporti e componenti		
1	Fondi propri e passività ammissibili	70.171.318
EU-1a	Di cui fondi propri e passività subordinate	49.671.318
2	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione	298.987.660
3	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA	23,47%
EU-3a	Di cui fondi propri e passività subordinate	16,61%
4	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione	869.736.354
5	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM	8,07%
EU-5a	Di cui fondi propri o passività subordinate	5,71%
6a	Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)? (deroga 5 %)	
6b	Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR (deroga 3,5 % massimo)	
6c	Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR, l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse	
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)		
EU-7	MREL espresso in percentuale del TREA	10,30%
EU-8	Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate	
EU-9	MREL espresso in percentuale della TEM	3,00%
EU-10	Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate	

Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 438 e 447 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

DESCRIZIONE SINTETICA DEL METODO ADOTTATO DALLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL PROPRIO CAPITALE INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI E PROSPETTICHE

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (“*Capital Requirements Directive IV*” – “CRD IV”) nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia (“Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, è espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo “tradizionale” di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro²⁰. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l’eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L’ICAAP è un processo organizzativo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell’operatività corrente della Banca. In particolare, l’ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall’identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un’attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell’impatto potenziale e della probabilità di accadimento. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

²⁰ Livello innalzato da 4 a 5 mld con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/876 (c.d. “CRR 2”), soglia lasciata invariata dalla Banca d’Italia che ha deciso di non applicare la discrezionalità nazionale.

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio Paese (*non significativo per la Banca*), rischio di trasferimento (*non significativo per la Banca*), rischio base, rischio residuo, rischio da cartolarizzazione, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio di non conformità alle norme e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione single-name;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;
- lo strumento ERMAS sviluppato da Prometeia Spa, in conformità ai criteri e metodologia previste dalla normativa europea ed utilizzato dalle maggiori banche del sistema italiano, per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve

termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*.

In particolare, *costituisce* oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e *funding*, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza. (eventuale: In particolare, in presenza di prove di *stress* che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di *capacity* indicata nel RAF, il piano impone che ne sia data tempestiva comunicazione agli organi deputati a valutare, deliberare/adottare le conseguenti azioni correttive).

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai

rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già cennato approccio “*building block*” semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il budget annuale ed il piano strategico triennale dettagliandoli adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento UE 2017/2395 determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto, in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, vengono rideterminate, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di

stress, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. *Fully Loaded*). Sulla base delle predette quantificazioni, sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio).

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP), il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAF/RAS e del piano industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post* SREP fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
- le riserve di capitale definite dall'Autorità (ove non assorbite dal requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP).

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

L'Organo di vigilanza, con lettera prot.n. 0390178/24 del 23/02/2024, ha comunicato la conclusione del procedimento sul capitale (cd. SREP 2023 a valere sull'anno 2024) nell'ambito della quale la Vigilanza ha fissato alla Banca nuovi requisiti aggiuntivi di capitale a seguito dei profili di rischio dalla stessa identificati. Nel dettaglio:

- i *Total SREP Capital Requirement*²¹ (TSCR) *ratio* ovvero i nuovi requisiti minimi inviolabili di capitale (comprensivi dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) ammontano rispettivamente a 5,80% in termini di *Common Equity Capital ratio*, 7,70% in termini di *Common Equity Tier 1 Capital ratio* e 10,30% in termini di *Total Capital ratio*);
- gli *Overall Capital Requirement* (OCR) *ratio* ovvero la somma delle misure vincolanti (*Total SREP Capital Requirement* - TSCR *ratio*) e della riserva di conservazione di capitale (per il 2022: 2,5%) sono pari a 8,30%, 10,20% e 12,80%;
- ulteriori requisiti sono imposti per preservare il mantenimento di una solida dotazione patrimoniale anche nel caso di “deterioramento del contesto economico e finanziario” cd. requisiti di *Capital Guidance* fissata attualmente allo 0,75%; le soglie-obiettivo complessive inclusive di OCR e *Capital Guidance* risultano rispettivamente pari a 9,05%, 10,95% e 13,55% per i 3 aggregati patrimoniali.

Si precisa che l’eventuale violazione dei coefficienti vincolanti (TSCR *ratio*) comporta l’obbligo di immediato ripristino del loro rispetto pena l’attivazione delle misure di Vigilanza; mentre in caso di riduzione di uno dei *ratio* patrimoniali al di sotto dell’OCR *ratio*, ma al di sopra della misura vincolante (TSCR *ratio*), occorre procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale (comunicazione alla Vigilanza e stesura di un piano di patrimonializzazione che assicuri, entro tempi congrui, la capacità di copertura di tale *buffer* patrimoniale).

Il mancato rispetto poi della *Capital Guidance* non comporta l’applicazione delle misure obbligatorie di conservazione del capitale ma l’obbligo della Banca di informare, senza indugio, la Banca d’Italia in merito alle motivazioni del mancato rispetto e di predisporre un piano di riallineamento patrimoniale per consentire il ritorno al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

La Banca è tenuta al rispetto delle soglie precedentemente illustrate con decorrenza dal 31/03/2024.

Con un comunicato stampa del 26 aprile 2024 Banca d’Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un Systemic Risk Buffer (SyRB) pari all’1 % delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti. Il tasso obiettivo dell’1% dovrà essere raggiunto gradualmente costituendo una riserva pari allo 0,5 % delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5 % entro il 30 giugno 2025. Il SyRB va applicato a livello consolidato per i gruppi e a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi.

²¹ I TSCR *ratio* rappresentano i nuovi requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero *Common Equity Ratio* 4,5%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 6% e *Total Capital Ratio* 8%) e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP (rispettivamente pari a 1,00%, 1,35% e 1,85%).

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione di *Risk Management*, con il supporto della Funzione Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione di Pianificazione Strategica e Operativa/*Budget* e Controllo di Gestione. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Funzione di *Risk Management*. La stessa, in stretto raccordo con la Funzione Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza e, per il lato prospettico, con la Funzione di Pianificazione Strategica e Operativa/*Budget* e Controllo di Gestione, confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la Funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio agli Organi societari, alla Direzione Generale, alle altre funzioni di Controllo ed alle strutture aziendali interessate. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla **situazione rilevata al 31 dicembre 2024** quanto a quella prospettica stimata al 31 dicembre 2025, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (CET 1 Ratio, Tier 1 Ratio e Total Capital Ratio).

Cap3 – Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

Modello EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio				
		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	263.706.678	253.930.170	21.096.534
2	Di cui metodo standardizzato	263.706.678	253.930.170	21.096.534
3	Di cui metodo IRB di base (F-IRB)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
4	Di cui metodo di assegnazione	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
EU-4a	Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
5	Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
6	Rischio di controparte (CCR)	5.336.946	2.822.906	426.956
7	Di cui metodo standardizzato	-	-	-
8	Di cui metodo dei modelli interni (IMM)	-	-	-
8a	Di cui esposizioni verso una CCP	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
8b	Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)	2.567.540	1.406.991	205.403
9	Di cui altri CCR	2.769.406	1.415.915	221.552
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	88.801	88.868	7.104
17	Di cui metodo SEC-IRBA	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
18	Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
19	Di cui metodo SEC-SA	88.801	88.868	7.104
19a	Di cui 1250% / deduzione	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	-	-	-
21	Di cui con metodo standardizzato	-	-	-
22	Di cui con IMA	-	-	-
22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	29.855.235	29.843.835	2.388.419
23a	Di cui con metodo base	29.855.235	29.843.835	2.388.419
23b	Di cui con metodo standardizzato	-	-	-
23c	Di cui con metodo avanzato di misurazione	-	-	-
24	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	6.037.238	8.604.088	482.979
29	Totale	298.987.660	286.685.779	23.919.013

Cap3 – Metriche principali

Modello EU KM1: Metriche principali						
		31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	49.671.318	49.062.914	47.125.443	47.056.367	46.967.597
2	Capitale di classe 1	49.671.318	49.062.914	47.125.443	47.056.367	46.967.597
3	Capitale totale	49.671.318	49.062.914	47.125.443	47.056.367	46.967.597
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	298.987.660	302.476.093	297.212.907	284.523.235	286.685.779
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	16,61%	16,22%	15,86%	16,54%	16,38%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	16,61%	16,22%	15,86%	16,54%	16,38%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	16,61%	16,22%	15,86%	16,54%	16,38%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	1,85%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,00%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,35%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	9,85%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,94%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	13,24%	12,80%	12,80%	12,80%	12,35%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	6,31%	5,92%	5,56%	6,24%	6,53%
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva	869.736.354	837.908.420	816.149.787	805.243.385	812.775.803
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	5,71%	5,86%	5,77%	5,84%	5,78%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	93.286.302	93.883.659	94.007.051	98.226.876	99.334.424
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	67.159.999	66.821.602	66.246.520	66.433.022	66.971.830
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	26.384.594	24.461.962	23.720.298	22.817.561	21.030.428
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	40.795.406	42.359.640	42.526.223	43.615.462	45.941.402
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	232,60%	224,16%	224,09%	228,39%	217,12%
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	556.246.389	527.402.369	524.549.670	519.887.718	523.527.547
19	Finanziamento stabile richiesto totale	384.762.161	353.281.199	345.765.111	327.334.158	329.297.455
20	Coefficiente NSFR (%)	144,57%	149,23%	151,71%	158,83%	158,98%

Cap3 – Modello IFRS 9/Articolo 468-FL

***** Modello IFRS 9/Articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR *****

Modello IFRS 9/Articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR						
#	Componenti	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Capitale disponibile (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	49.671.318	49.062.914	47.125.443	47.056.367	46.967.597
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	49.632.653	49.062.914	47.125.443	46.977.246	46.689.180
2a	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	48.947.208	48.305.818	47.125.443	47.056.367	46.967.597
3	Capitale di classe 1	49.671.318	49.062.914	47.125.443	47.056.367	46.967.597
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	49.632.653	49.062.914	47.125.443	46.977.246	46.689.180
4a	Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	48.947.208	48.305.818	47.125.443	47.056.367	46.967.597
5	Capitale totale	49.671.318	49.062.914	47.125.443	47.056.367	46.967.597
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	49.632.653	49.062.914	47.125.443	46.977.246	46.689.180
6a	Capitale totale come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	48.947.208	48.305.818	47.125.443	47.056.367	46.967.597
Attività ponderate per il rischio (importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	298.987.660	302.476.093	297.212.907	284.523.235	286.685.779
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	298.948.995	302.476.093	297.212.907	284.444.114	286.407.362
Coefficienti patrimoniali						
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,61%	16,22%	15,86%	16,54%	16,38%
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	16,60%	16,22%	15,86%	16,52%	16,30%
10a	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	16,37%	15,97%	15,86%	16,54%	16,38%
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,61%	16,22%	15,86%	16,54%	16,38%
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	16,60%	16,22%	15,86%	16,52%	16,30%
12a	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	16,37%	15,97%	15,86%	16,54%	16,38%
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	16,61%	16,22%	15,86%	16,54%	16,38%
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	16,60%	16,22%	15,86%	16,52%	16,30%
14a	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	16,37%	15,97%	15,86%	16,54%	16,38%
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	869.736.354	837.908.420	816.149.787	805.243.385	812.775.803
16	Coefficiente di leva finanziaria	5,71%	5,86%	5,77%	5,84%	5,78%
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	5,71%	5,86%	5,77%	5,84%	5,75%
17a	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	5,63%	5,77%	5,77%	5,84%	5,78%

Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate ai fini contabili

La Banca assicura una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate accurata e coerente con la normativa di riferimento e con le disposizioni interne che le hanno recepite, da cui ne deriva un’adeguata determinazione delle rettifiche associate a ciascun grado di rischio. Rientrano tra le attività deteriorate i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore. In base al loro stato di criticità, esse sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione ed i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), qualora si verifichi la sussistenza di elementi che implicino una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e che raggiungono o superano la soglia di materialità del 5%, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di Vigilanza con la Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate facendo riferimento al singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'Implementing Technical Standard – ITS contenente le nuove definizioni di Non-Performing Exposures (NPEs) e Forbearance predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (forborne non performing), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di “forborne” viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del fair value dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati in massima parte al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

A partire dal 1° gennaio 2018, come conseguenza dell'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (Solely Payments of

Principal and Interest), ovvero un test che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la misurazione dell'impairment secondo il modello di perdita attesa (expected credit loss), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "fair value con impatto a conto economico (FVTPL)".

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

La Banca adotta il processo di staging allocation previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo stage a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare, sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'initial recognition:

- stage 1: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come Low Credit Risk;
- stage 2: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i Low Credit Risk;
- stage 3: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Il processo di staging non trova applicazione sulle esposizioni creditizie classificate nella categoria contabile "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)" in quanto, ad ogni data di valutazione, viene rideterminato il fair value dell'attività.

Le esposizioni creditizie in Bonis sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare, la perdita attesa si basa sui parametri di "esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza" (EAD - Exposure at Default), "probabilità di insolvenza"²² (PD - Probabilità di Default e "perdita in caso di insolvenza" (LGD – Loss Given Default). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macroeconomici e ad una combinazione di informazioni forward-looking ragionevolmente desumibili dalla Banca sulla base degli strumenti informativi (interni ed esterni).

²² Rappresenta la probabilità che la controparte titolare dell'esposizione vada in default nell'orizzonte temporale di calcolo previsto per lo stage di appartenenza del rapporto. In particolare, 12 mesi con riferimento allo stage 1 e un orizzonte temporale pari alla vita residua del rapporto ("lifetime expected loss") per quanto concerne lo stage 2.

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, la Banca procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione analitica forfettaria oppure ad una valutazione analitica specifica.

La valutazione analitica forfettaria è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascun rapporto, ed è effettuata attraverso la stima di parametri di rischio definiti da un modello statistico, in coerenza con quanto previsto per la valutazione collettiva delle esposizioni in Bonis, con riferimento alle esposizioni creditizie in stage 2.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 31 dicembre 2024, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*) e le attività acquisite dalla Banca nell'ambito di procedure esecutive per il recupero dei crediti deteriorati. Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2012/13 del 12 ottobre 2022, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

*** Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione ***								
	Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate			Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
			Di cui in stato di default	Di cui impaired				
Prestiti e anticipazioni	2.288.422	6.774.741	6.774.741	6.774.741	(232.575)	(3.389.833)	5.187.087	3.239.234
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	947.558	3.771.854	3.771.854	3.771.854	(153.866)	(2.174.278)	2.276.162	1.482.469
Famiglie	1.340.864	3.002.887	3.002.887	3.002.887	(78.709)	(1.215.555)	2.910.925	1.756.765
Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
Impegni all'erogazione di finanziamenti	36.810	-	-	-	4.703	-	32.108	-
TOTALE	2.325.232	6.774.741	6.774.741	6.774.741	(227.872)	(3.389.833)	5.219.195	3.239.234

*** Tabella 3: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorare e non deteriorate per giorni di scaduto ***

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
		Non scadute o scadute da < 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e < 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e < 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e < 1 anno	Scadute da > 1 anno e < 2 anni	Scadute da > 2 anni e < 5 anni	Scadute da > 5 anni e < 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default
Prestiti e anticipazioni	358.561.046	356.331.969	2.229.077	12.870.989	4.980.046	491.123	1.302.331	2.316.577	956.249	2.557.067	267.596	12.870.990
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	66.835.168	66.834.917	251	13.549	13.549	-	-	-	-	-	-	13.549
Enti creditizi	4.522.404	4.522.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	6.171.227	6.171.227	-	136.371	136.371	-	-	-	-	-	-	136.371
Società non finanziarie	98.683.241	98.624.803	58.438	7.026.811	2.604.909	154.152	711.575	696.877	143.047	2.500.029	216.222	7.026.812
di cui: PMI	81.442.298	81.383.917	58.381	6.380.366	2.459.062	90.807	554.614	491.243	95.403	2.473.015	216.222	6.380.365
Famiglie	182.349.006	180.178.618	2.170.388	5.694.258	2.225.217	336.971	590.756	1.619.700	813.202	57.038	51.374	5.694.258
Titoli di debito	405.670.040	405.670.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	292.311.366	292.311.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	88.321.162	88.321.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	15.540.358	15.540.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	9.497.154	9.497.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	59.546.626			515.747								515.747
Banche centrali	-			-								-
Amministrazioni pubbliche	-			-								-
Enti creditizi	1.457.314			-								-
Altre società finanziarie	1.757.564			-								-
Società non finanziarie	49.045.368			513.500								513.500
Famiglie	7.286.380			2.247								2.247
TOTALE	823.777.712	762.002.009	2.229.077	13.386.736	4.980.046	491.123	1.302.331	2.316.577	956.249	2.557.067	267.596	13.386.737

*** Tabella 4: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti ***

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate						Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3			
Prestiti e anticipazioni	358.561.046	330.580.963	26.875.400	12.870.989	-	12.870.990	(2.347.863)	(1.049.604)	(1.298.260)	(6.222.611)	-	(6.222.610)	(488.577)	243.617.904	6.054.367
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	66.835.168	66.834.917	251	13.549	-	13.549	(48.878)	(48.878)	(1)	(5.675)	-	(5.675)	-	411.847	-
Enti creditizi	4.522.404	4.522.404	-	-	-	-	(572)	(572)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	6.171.227	5.066.545	-	136.371	-	136.371	(1.600)	(1.600)	-	(28.707)	-	(28.707)	-	37.474	107.657
Società non finanziarie	98.683.241	84.982.425	13.700.815	7.026.811	-	7.026.812	(1.254.148)	(538.713)	(715.435)	(3.821.829)	-	(3.821.829)	(464.328)	69.991.631	2.706.478
di cui: PMI	81.442.298	69.407.353	12.034.945	6.380.366	-	6.380.365	(1.113.738)	(421.742)	(691.996)	(3.568.206)	-	(3.568.204)	(464.328)	60.109.996	2.361.110
Famiglie	182.349.006	169.174.672	13.174.334	5.694.258	-	5.694.258	(1.042.665)	(459.841)	(582.824)	(2.366.400)	-	(2.366.399)	(24.249)	173.176.952	3.240.232
Titoli di debito	405.670.040	405.657.186	-	-	-	-	(185.973)	(185.973)	-	-	-	-	-	1.930.109	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	292.311.366	292.311.366	-	-	-	-	(53.806)	(53.806)	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	88.321.162	88.321.162	-	-	-	-	(94.680)	(94.680)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	15.540.358	15.527.504	-	-	-	-	(23.511)	(23.511)	-	-	-	-	-	1.930.109	-
Società non finanziarie	9.497.154	9.497.154	-	-	-	-	(13.976)	(13.976)	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	59.546.626	57.266.569	2.280.057	515.747	-	515.747	208.078	194.068	14.011	59.058	-	59.058		28.575.504	9.471
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Enti creditizi	1.457.314	1.457.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Altre società finanziarie	1.757.564	1.757.564	-	-	-	-	110	110	-	-	-	-		1.671.746	-
Società non finanziarie	49.045.368	47.014.865	2.030.503	513.500	-	513.500	193.765	180.948	12.817	57.953	-	57.953		25.259.783	8.737
Famiglie	7.286.380	7.036.826	249.554	2.247	-	2.247	14.203	13.010	1.194	1.105	-	1.105		1.643.975	734
TOTALE	823.777.712	793.504.718	29.155.457	13.386.736	-	13.386.737	(2.325.758)	(1.041.509)	(1.284.249)	(6.163.553)	-	(6.163.552)	(488.577)	274.123.517	6.063.838

*** Tabella 9: Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi ***

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi			
		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
		Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate
1	Immobili, impianti e macchinari	-	-
2	Diversi da immobili, impianti e macchinari	-	-
3	<i>Immobili residenziali</i>	-	-
4	<i>Immobili non residenziali</i>	-	-
5	<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)</i>	-	-
6	<i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>	-	-
7	<i>Altro</i>	-	-
8	TOTALE	-	-

Capitolo 5 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo informazioni relative a:

- esposizioni che beneficino di “moratorie” di pagamento che rispettano i criteri definiti dagli orientamenti EBA/GL/2020/02, relative alle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce del COVID-19;
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

La Banca ha provveduto a concedere immediatamente misure di sostegno alle famiglie e alle imprese, in virtù non solo di quanto previsto dai decreti governativi (c.d. “moratorie legislative”) ma anche di accordi sottoscritti con le associazioni di categoria, mediante la sospensione di pagamenti (c.d. “moratorie non legislative”).

Per quanto riguarda la prima categoria di moratorie, il Governo italiano, al fine di contrastare gli effetti economici negativi prodotti dall'emergenza sanitaria, è intervenuto emanando specifiche disposizioni normative al fine di bloccare le obbligazioni di pagamento dei prenditori di fondi in difficoltà finanziaria a seguito dello scoppio della pandemia. I provvedimenti di sospensione dei pagamenti contenuti nel principale intervento legislativo di sostegno alle attività economiche (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020), il cui termine era inizialmente fissato al 30 settembre 2020, sono stati prorogati una prima volta fino al 31 gennaio 2021 ad opera del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, poi fino al 30 giugno 2021 ad opera della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Infine, con il Decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021 (c.d. “Sostegni-bis”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021), la sospensione del pagamento dei mutui, seppur limitatamente alla sola quota capitale, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2022. In questa ulteriore tornata di rinnovo delle agevolazioni, considerata la parziale ripresa dell'economia riconducibile ai buoni risultati della campagna vaccinale, la Banca ha registrato richieste di rinnovo delle moratorie per una quota minoritaria dei mutui precedentemente sospesi.

Anche le misure volte ad assicurare nuova liquidità alle imprese mediante l'accesso a finanziamenti garantiti dallo Stato (D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020) dopo un primo periodo di valore limitato al 2020 sono state prorogate per gli stessi motivi fino al 31/12/2021.

A riguardo si fa presente che, ai fini dell'inquadramento sopra esposto, si sono considerate le linee guida pubblicate dall'EBA in data 2 aprile 2020, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);

Al 31 dicembre 2024, i nuovi prestiti e anticipazioni erogati successivamente al 31/12/2021 e soggetti a schemi di garanzia pubblica ammontano complessivamente a residui euro 15.875.814 (circa il 4,5% degli impieghi v/clienti netti della Banca). Il 93,15% delle erogazioni è rappresentata da esposizioni ancora *in bonis*.

Per quanto riguarda le moratorie concesse su finanziamenti ancora in essere, la segnalazione di Vigilanza è terminata al 31/12/2023 motivo per cui gli schemi relativi al 2024 riportano tutti valori nulli.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Gli orientamenti “EBA/GL/2020/07” specificano il contenuto dell’informativa richiesta, mediante la predisposizione di un formato uniforme e standardizzato, come di seguito rappresentato.

Cap4 – Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

	Valore contabile lordo							Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate				Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate				
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni	Attusi nelle esposizioni deteriorate		
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: garantiti da beni immobili residenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a Società non finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a piccole e medie imprese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cap4 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

Modello COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie									
	Numero di debitori		Valore contabile lordo						
			Di cui moratorie legislative	Di cui scadute	Durata residua delle moratorie				
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	0	0							
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a Famiglie		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: a Società non finanziarie		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: <i>a piccole e medie imprese</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

Cap4 – Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19

Modello COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19				
	Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	15.875.814	389.293	15.875.814	1.087.606
di cui: a Famiglie	2.509.785			55.510
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali</i>	150			150
di cui: a Società non finanziarie	13.353.777	281.846	13.353.777	1.032.095
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>	7.296.884			217.965
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali</i>	283.925			283.920

Capitolo 6 – Informativa sulla politica di remunerazione (art. 450 CRR)

1. Premessa

Le informazioni che seguono descrivono l'applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 (di seguito anche "Politiche") di Banca Macerata, come previsto dalla normativa applicabile in tema di obblighi di informativa al pubblico (art. 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 - Capital Requirements Regulation, CRR nonché dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia).

Le medesime informazioni devono essere fornite annualmente all'Assemblea.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" approvate dall'Assemblea ordinaria degli azionisti e inserite nel sito www.bancamacerata.it.

2. Contesto normativo interno ed esterno di riferimento

Le principali disposizioni normative esterne utilizzate ai fini della redazione della presente Relazione sono:

- il Regolamento congiunto del 29 ottobre 2007 emanato dalla Consob e dalla Banca d'Italia;
- la direttiva comunitaria 2013/36/UE (c.d. CRD IV) emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013;
- Regolamento UE n. 575/2013 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013;
- Regolamento delegato UE n. 604/2014 emanato dalla Commissione il 4 marzo 2014;
- Circolare 285 di Banca d'Italia, Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 2 intitolato "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione";
- il CCNL delle Aziende del Credito.^[L]_{SEP}]

Inoltre, sono state considerate le principali best practices e raccomandazioni comunitarie, in particolare:

- FSF Principles for Sound Compensation Practices emanati dal Financial Stability Forum il 2 aprile 2009;
- FSB Principles for Sound Compensation Practices - Implementation Standards emanati dal Financial Stability Board il 25 settembre 2009;

- Compensation Principles and Standards Assessment Methodology emanate dal Basel Committee on Banking Supervision il 22 gennaio 2010;
- Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration emanate dal Basel Committee on Banking Supervision, Maggio 2011;
- Orientamenti su sane politiche di remunerazione (27 giugno 2016) e Orientamenti concernenti le politiche e le prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di prodotti e servizi bancari al dettaglio (13 dicembre 2016).

Le disposizioni normative interne riferite specificatamente alla remunerazione del personale della Banca sono: lo Statuto e le “Politiche di remunerazione e di incentivazione della Banca Macerata” (di seguito, anche le “Politiche”).

3. Informazioni qualitative: Tabella EU REMA

Gli enti descrivono i principali elementi delle loro politiche di remunerazione e le modalità di attuazione di tali politiche. In particolare, sono descritti, se del caso, gli elementi che seguono.

a) Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni.

Le informazioni comprendono:

a.1) nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca, le strategie, gli obiettivi di lungo periodo, l'assetto di governo societario e dei controlli interni e la politica di gestione del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 8 componenti di cui 2 amministratori indipendenti.

Nel 2024 il numero di sedute del Consiglio di amministrazione in cui sono state assunte decisioni inerenti le prassi di remunerazione nei confronti del personale più rilevante e non sono state pari a 2 ed hanno riguardato le seguenti tematiche:

- politiche di remunerazione ed incentivazione poi proposte all'Assemblea degli azionisti del 29/04/2024;
- determinazione di retribuzione ad-personam per dipendenti e premi personale non rilevante.

a.2) consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione

La Banca non si avvale di consulenti esterni in materia di remunerazione.

a.3) una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi

Le politiche di remunerazione si applicano a tutto il personale della Banca e contengono specifiche disposizioni suddivise per Organi Sociali, altro personale più rilevante, restante personale e consulenti con mandato di agenzia

a.4) una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.

La recente evoluzione del quadro normativo in ambito di remunerazione ed incentivazione nel sistema bancario ha interessato anche i criteri per l'individuazione del personale più rilevante. La disciplina delineata costituisce l'insieme di principi, criteri e procedure di cui la Banca si dota (ex ante) per identificare i soggetti che assumono rischi rilevanti per la stessa, ai sensi degli RTS sui c.d. *risktakers* emanati da EBA.

L'Allegato B delle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione di Banca Macerata per il 2021, predisposta ai sensi della Circolare 285²³ – parte prima – Titolo IV- capitolo 2 - sezione I – paragrafo 6, regola la politica di identificazione della categoria oggetto di analisi nel presente elaborato.

Per identificare il personale più rilevante BPrM applica il Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604. Gli articoli 3 e 4 degli RTS descrivono rispettivamente i criteri qualitativi e quantitativi necessari l'identificazione.

Nello specifico, si tratta di n. 15 criteri qualitativi e n. 3 quantitativi (descritti nel seguito) ed il personale che soddisfa uno qualsiasi dei criteri qualitativi o quantitativi è identificato come *material risk taker*.

Il processo di identificazione del personale più rilevante è svolto annualmente, entro il mese di marzo²⁴, dall'Area Legale, sentita la Funzione Compliance e la Direzione Bilancio, Affari Generali e Controllo di Gestione e comprende l'analisi dei criteri qualitativi ed eventualmente, qualora raggiunti, quantitativi, di cui al Regolamento suddetto, applicabili al personale della Banca ed ai membri degli Organi societari. Il processo di identificazione del personale più rilevante viene effettuato valutando le posizioni individuali in termini di responsabilità affidate, livelli gerarchici, attività svolte²⁵, remunerazione percepita, deleghe e capacità di incidere sul profilo di rischio della Banca.

²³ In linea con il 25° aggiornamento del 23 ottobre 2018.

²⁴ Tali esiti vengono discussi in sede di Consiglio di amministrazione almeno 21 giorni prima dell'Assemblea che approva il Bilancio.

²⁵ Si fa riferimento alla possibilità di influire in maniera rilevante sulla determinazione dei requisiti patrimoniali di primo Pilastro.

Sulla base dei criteri e del processo sopra individuato e alla luce delle attuali dimensioni e struttura organizzativa, per l'anno 2023 è stata aggiornata l'analisi delle posizioni aziendali. Quanto previsto dagli RTS è stato integrato, ove necessario, con l'esito della valutazione svolta dalla Banca tenendo in conto le specificità aziendali.

Categorie di soggetti identificati con riferimento ai criteri qualitativi EBA

1	
criterio	"Appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di gestione"
categorie	Comitato Esecutivo Soggetti ricompresi nei criteri 2-3 (Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale)
2	
criterio	"Appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica"
categorie	Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
3	
criterio	"Appartiene all'alta dirigenza" Questo criterio identifica il Direttore Generale e i Responsabili di struttura
categorie	Direttore Generale Vice Direttore Generale - Responsabile Macro Area Gestione Interna; Dirigente Responsabile Direzione Finanza, Tesoreria e Pianificazione Finanziaria; Direttrice Commerciale; Responsabile Area Crediti; Responsabile Area Legale e Contenzioso;
4	
criterio	È responsabile di fronte all'organo di gestione per le attività della funzione indipendente di gestione dei rischi, della funzione di controllo della conformità o della funzione di audit interno".
categorie	Risk Manager; Responsabile Compliance; Responsabile Antiriciclaggio.
5	
criterio	"Ha la responsabilità generale per la gestione dei rischi all'interno di un'unità operativa/aziendale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 cui è stato distribuito capitale interno ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE che rappresenti almeno il 2 % del capitale interno dell'ente («unità operativa/aziendale rilevante»)»
categorie	Non applicabile
6	
criterio	"È a capo di un'unità operativa/aziendale rilevante" il criterio identifica quale unità operativa rilevante quella a diretto riporto del Direttore Generale
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
7	
criterio	Ha responsabilità dirigenziali in una delle funzioni di cui al punto 4 o in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente ad un membro del personale di cui al punto 4 o 5"

categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
8	
criterio	“Ha responsabilità dirigenziali in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente al membro del personale a capo di tale unità”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
9	
criterio	“È a capo di una funzione responsabile per gli affari giuridici, le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting, le risorse umane, la politica di remunerazione, le tecnologie dell'informazione o l'analisi economica”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
10	
criterio	“È responsabile o è membro di un comitato responsabile della gestione di una categoria di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE diversa dal rischio di credito e dal rischio di mercato” Questo criterio identifica chi è responsabile o è membro di un comitato responsabile della gestione di una categoria di rischio diversa da credito e mercato (Comitato Controlli Interni e Rischi)
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
11	
criterio	“In relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR, il membro: a) è responsabile dell'avvio delle proposte di concessione di credito o della strutturazione di prodotti di credito che possono produrre tali esposizioni al rischio di credito; o b) ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito; o c) è membro di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla lettera a) o b)”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
12	
criterio	“In relazione a un ente a cui non si applica la deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, il membro: a) ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie: i) in caso di applicazione del metodo standardizzato, il requisito di fondi propri per i rischi di mercato che rappresenta almeno lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente; o ii) in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, almeno il 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale); o b) è membro di un comitato che ha il potere di adottare le decisioni di cui alla lettera a)”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
13	

criterio	“Ha la responsabilità dirigenziale per un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l'ente in operazioni ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui al punto 11), lettera a) o b), o al punto 12), lettera a), punto i); b) in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale). Qualora l'ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto”.
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
14	
criterio	“In relazione alle decisioni di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti, il membro: a) ha il potere di adottare tali decisioni; o b) è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
15	
criterio	“Ha la responsabilità dirigenziale per un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui ai punti da 1) a 14)”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
13	
criterio	“Ha la responsabilità dirigenziale per un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l'ente in operazioni ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui al punto 11), lettera a) o b), o al punto 12), lettera a), punto i); b) in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99° percentile (intervallo di confidenza unilaterale). Qualora l'ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto”.
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
14	
criterio	“In relazione alle decisioni di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti, il membro: a) ha il potere di adottare tali decisioni; o b) è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza
15	
criterio	“Ha la responsabilità dirigenziale per un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui ai punti da 1) a 14)”
categorie	Al momento non applicato in relazione al principio di proporzionalità previsto dalla normativa di Vigilanza

Categorie di soggetti identificati con riferimento ai criteri quantitativi EBA

a)	
criterio	“Gli è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000 EUR nel precedente esercizio finanziario”
categorie	Nessun dipendente
b)	
criterio	“Rientra nello 0,3 % del personale, arrotondato all'unità più vicina, cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario”
categorie	Nessun dipendente
c)	
criterio	“Gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 3), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14)”
categorie	Nessun dipendente

Alla data della presente rilevazione non risulta personale escluso o personale per il quale è stata presentata o si intende presentare una notifica o istanza di esclusione.

b) Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante.

Le informazioni comprendono:

b.1) un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate

Le Politiche, in ottemperanza alle Disposizioni di Banca d'Italia, definiscono una struttura remunerativa articolata per ruolo aziendale che si focalizza sulle modalità di corresponsione della quota variabile e su forme di correzione ex-post, in una logica di proporzionalità che tenga conto della dimensione della Banca, della sua struttura commerciale e della sua situazione tecnica.

Le politiche di remunerazione che sono state sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, vengono elaborate dal Consiglio di amministrazione, con il particolare contributo dei componenti indipendenti, in coerenza con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. Nella elaborazione delle politiche sono stati coinvolti in via preventiva il Direttore Generale, la Direzione Bilancio, Affari Generali e Controllo di Gestione, la Funzione Compliance, Risk management e l'Area Legale e Contenzioso.

La Banca ha stabilito, sulla base di un testo elaborato dal Consiglio di amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei soci, le seguenti remunerazioni:

- per i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, non viene prevista alcuna forma di incentivazione; resta pertanto, oltre al rimborso spese sostenute in ragione del loro incarico, il diritto al riconoscimento di una componente in funzione della partecipazione degli stessi alle adunanze dell'Organo amministrativo, attraverso il conferimento delle c.d. "medaglie di presenza" il cui valore è stabilito dall'Assemblea;
- il Presidente ed il Vicepresidente percepiscono una remunerazione annua, stabilita dal Consiglio ai sensi dell'art. 2389 c.c.;
- per i membri del Collegio sindacale sono previste una componente fissa e un compenso orario;
- per i componenti di comitati interni, non è prevista alcuna remunerazione, ad eccezione del rimborso spese sostenute in ragione del loro incarico;
- a tutto il personale si applica quanto previsto dal CCNL aziende del credito e graduato secondo gli inquadramenti contrattuali;
- per il Direttore Generale è prevista la corresponsione di una componente variabile di incentivazione pari al limite massimo del 25% della R.A.L., oltre alla remunerazione fissa pattuita;
- per il Vicedirettore Generale, è prevista la corresponsione di una componente variabile di incentivazione pari al limite massimo del 15% della R.A.L., oltre alla remunerazione fissa pattuita;
- Per il Responsabile Commerciale, i Responsabili dell'Area Crediti, delle funzioni di Controllo, della Macro Area Gestione Interna, Direzione Finanza, Tesoreria e Pianificazione Finanziaria e Responsabili di Filiale è prevista la corresponsione di una componente variabile di incentivazione pari al limite massimo del 12% della R.A.L., oltre al riconoscimento della remunerazione fissa pattuita;
- per i Responsabili delle funzioni di controllo interno, la componente variabile non è collegata in alcun modo ai risultati economici della Banca;
- per gli altri dipendenti si applica quanto previsto dal CCNL aziende di credito con riferimento alla parte di remunerazione fissa, mentre la quota variabile di incentivazione viene definita nel limite massimo del 10% della R.A.L.;
- per tutto il personale dipendente il Consiglio di amministrazione può determinare eventuali *ad personam*;
- per tutto il personale dipendente possono essere previste erogazioni (componente premiante) di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione e a carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme incentivanti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa (ed essere effettuate anche in occasione di particolari

ricorrenze ed eventi, quali ad esempio l'anniversario della fondazione di Banca Macerata). Tali erogazioni eccezionali, tuttavia, cumulate o meno con le somme erogate nel sistema incentivante, non possono superare il limite del 15% della propria R.A.L.;

- il totale della somma incentivante e premiante erogata (ad esclusione del Direttore Generale e del Vicedirettore Generale) non può superare il limite del 10% della R.A.L. aziendale erogata al personale dipendente;
- la retribuzione dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non dipendenti, oltre ad una parte ricorrente, può prevedere programmi incentivanti quale parte non ricorrente.

b.2) informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post

La remunerazione variabile viene erogata solo se la Banca chiude l'esercizio in utile almeno pari al budget, e la sua attivazione è collegata al superamento di requisiti specifici, finalizzati a garantire il rispetto degli indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità:

1. Total Capital Ratio (TCR): almeno uguale a quanto previsto dal RAF;
2. Liquidity Coverage Ratio (LCR): almeno uguale a quanto previsto dal RAF.

Le condizioni di attivazione si considerano soddisfatte se vengono raggiunti tutti gli obiettivi sopra indicati. Le soglie previste per gli indicatori del RAF si riferiscono ai livelli di risk appetite.

Per il Direttore generale ed i Vice-Direttori Generali la componente incentivante può essere erogata solo al conseguimento del budget economico e solo se l'utile lordo, dedotti gli incentivi ai dipendenti, non è inferiore al 95% dell'utile previsto in budget.

Oltre al rispetto dei suddetti parametri, per il personale coinvolto nella concessione del credito la componente incentivante può essere corrisposta nel rispetto del seguente indicatore di qualità creditizia:

- Il rapporto NPL/impieghi lordi deve essere allineato con gli obiettivi di rischio definiti dal RAF.

La verifica delle condizioni di accesso alla remunerazione variabile viene effettuata sui valori al 31.12 dell'anno precedente l'erogazione.

La Banca ha la facoltà di erogare la componente di incentivazione fino ad un massimo del 100%.

Si precisa che, per quanto riguarda il personale dipendente, la componente di incentivazione viene assegnata pro-quota sulla base del numero di mesi dell'anno di riferimento in cui il soggetto ha ricoperto l'incarico e nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL.

Si stabilisce infine che, a seguito della previsione in Statuto di un fondo acquisto/vendita di azioni proprie, è data facoltà al Consiglio di amministrazione di riconoscere, quale componente incentivante a favore del personale dipendente, l'assegnazione di azioni della Banca, presenti nel succitato fondo, sotto forma di stock options e/o stock granting. Tale incentivo verrà riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti per la componente incentivante del personale dipendente. Le azioni dovranno essere distribuite sulla base di un'equa proporzione tra le parti incentivanti previste per i singoli dipendenti e sono sottoposte ad un periodo di retention di 3 anni.

La componente di incentivazione al personale dipendente non potrà essere erogata in presenza di una indicazione/raccomandazione dell'Organo di vigilanza di non procedere alla distribuzione dei dividendi a tutela del patrimonio aziendale.

La componente variabile, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa, è sottoposta a meccanismi di correzione ex-post (c.d. Malus) e clausole di claw back.

I dettagli sono riportati al Capitolo 6 della Politica in materia di Remunerazione.

b.3) se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione

Nel corso del 2024 ed in vista dell'approvazione in Assemblea del Bilancio 2023 gli Organi Sociali hanno rivisto la Politica di Remunerazione con interventi di minimo impatto. Le principali modifiche hanno riguardato:

1. Miglior definizione del compenso riservato ai consiglieri investiti di particolari incarichi;
2. Eliminazione delle azioni della Banca dai prodotti remunerati ai consulenti finanziari con mandato di agenzia;
3. Previsione di un bonus di ingresso maggiorato per consulenti con particolare esperienza e professionalità.

b.4) informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla

Con riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno, la componente fissa è di livello adeguato alle significative responsabilità, all'esperienza e all'impegno connessi al ruolo. La componente variabile erogata nei loro confronti, e a favore degli addetti alle attività di controllo, non è in alcun modo collegata ai risultati economici della Banca, ma strettamente connessa a una valutazione che consideri l'attività condotta dal singolo ruolo aziendale (attività pianificate nell'anno precedente per l'anno di valutazione, attività ordinarie espletate

dalla struttura, etc.), il valore dei titoli di esperienza e competenza posseduti, la complessità dell'operatività gestita.

Per i responsabili delle funzioni di controllo, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione non supera il limite di un terzo.

b.5) politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto

Per il personale dipendente, la remunerazione variabile garantita²⁶ è consentita solo in casi eccezionali, se la Banca rispetta i requisiti prudenziali, per l'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno di impiego. Non può essere riconosciuta più di una volta alla stessa persona. Non è soggetta alle norme sulla struttura della remunerazione variabile; concorre alla determinazione del limite al rapporto variabile/fisso della remunerazione del primo anno, salvo che sia corrisposta in un'unica soluzione al momento dell'assunzione.

In caso di conclusione del rapporto ad iniziativa della Banca (con esclusione delle situazioni motivate da giusta causa o giustificato motivo), possono essere raggiunti accordi individuali di risoluzione consensuale che, al fine di minimizzare il rischio connesso ad eventuali vertenze, possono prevedere il riconoscimento di una incentivazione all'esodo, anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti e comunque comprensiva di quella determinata ai sensi CCNL del Credito.

L'onere della Banca non può superare il numero di mensilità mancanti ai fini della eventuale maturazione completa dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza e, in alcun caso, il costo aziendale di 24 mensilità. Tali incentivi sono comunque assoggettati ai sistemi di recupero previsti al paragrafo 6.4.2 delle Politiche

Per il personale rilevante appartenente al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo non sono previsti compensi per la cessazione anticipata dalla carica, salvo specifica delibera dell'Assemblea che dovrà comunque rispettare i parametri previsti per il personale rilevante.

Per il Direttore Generale e per il restante personale rilevante, fatto salvo quanto disposto per i responsabili delle funzioni di controllo, possono essere pattuiti compensi in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro che non possono superare le dodici mensilità (comprensive di altre componenti incentivanti erogate nell'anno), per un importo massimo di € 200.000,00 per il Direttore Generale e € 150.000,00 per gli altri.

²⁶ Rientrano in tale casistica i “welcome bonus”, i “sign-on bonus”, “minimum bonus”, “entry bonus” etc.

Con la cessazione dell'attività di servizio, decade il diritto a ricevere gli incentivi ancora non maturati.

In caso di particolari meriti, il Consiglio di amministrazione può erogare al dipendente che cessa il servizio un premio in denaro o in azioni che non può superare le sei mensilità, per un importo massimo di € 100.000,00.

I dettagli sono riportati al Capitolo 6.5 della Politica in materia di Remunerazione.

Quanto previsto in questo paragrafo rientra nella quota variabile spettante al personale.

c) Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione

Vedi par. b.2)

d) I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.

La componente variabile viene erogata nel rispetto degli elementi quali/quantitativi previsti nelle Politiche di remunerazione; componente, comunque, inferiore al limite massimo del 100% (rapporto 1:1) del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale.

e) Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione.

Le informazioni comprendono:

e.1) un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone

L'assegnazione della componente variabile per tutto il personale deve essere valutata dal Consiglio di amministrazione; questi la definisce, in corso d'anno, in coerenza con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e controlli interni, nel rispetto degli indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità di cui al paragrafo 6.2.2. delle Politiche. Il suddetto sistema di remunerazione deve comunque rispettare i meccanismi di correzione ex post come delineati nei successivi paragrafi, nonché le seguenti linee guida:

- è richiesto parere non vincolante del Direttore Generale per il conferimento della parte incentivante ai Vicedirettori Generali e al restante personale rilevante;

- per il Direttore generale ed i Vicedirettori Generali, la componente variabile può essere erogata solo al conseguimento del budget economico e solo se l'utile lordo, dedotti gli incentivi ai dipendenti, non è inferiore al 95% dell'utile previsto in budget;
- per i Responsabili di Direzione, di Area e di Filiale devono essere presi a riferimento elementi quantitativi e qualitativi con le precisazioni che seguono:
 - ✓ il conseguimento di obiettivi di tipo quantitativo e/o legato a parametri economici non viene considerato per i Responsabili delle Funzioni di Controllo, e della Direzione Bilancio, nonché per il personale a diretto riporto del Consiglio di amministrazione. Tutte queste figure, infatti, hanno come principale obiettivo della loro attività la supervisione delle prestazioni di altre strutture e il presidio dei rischi;
 - ✓ per i restanti responsabili di Direzione, Capi-Area, per la parte di attività direttamente svolte, le componenti incentivanti sono legate al raggiungimento dei risultati budgettizzati e comunicati;
 - ✓ per tutti rilevano obiettivi di tipo qualitativo coerenti con i compiti loro assegnati e così declinabili a titolo esemplificativo:
 - attività pianificate nell'anno precedente per l'anno di valutazione;
 - efficacia nel coordinamento delle risorse assegnate e nelle attività di formazione delle stesse volte alla loro crescita professionale;
 - efficacia ed efficienza delle attività ordinarie espletate dalle strutture. Allo scopo rilevano le periodiche rilevazioni di customer-satisfaction poste in essere dalla Banca;
 - rating di valutazione rilevabile, tra l'altro, dalle relazioni dell'Audit e degli Organi di Vigilanza;
 - efficacia dell'attività di indirizzo, governo e controllo delle strutture sotto ordinate;
 - regolarità dell'aggiornamento delle normative di competenza;
 - capacità di interlocuzione positiva e collaborazione attiva con i superiori e con le strutture parallele;
 - contributo alla creazione e mantenimento di un clima positivo e di adeguata cultura d'azienda. Rilevano in proposito le iniziative atte a stimolare collaborazione nel personale assegnato, a stimolarne l'autoformazione, a seguirne i comportamenti, a valutarne correttamente le prestazioni;
 - dimostrazione di spirito di appartenenza con atteggiamenti formali e sostanziali volti a diffondere nella comunità l'orgoglio di essere dipendenti di BPrM.
 - Per tutto il rimanente personale dipendente la remunerazione incentivante è legata a parametri quali-quantitativi quali, a titolo esemplificativo: risultati definiti in sede di budget, obiettivi individuali formalizzati attraverso l'assegnazione di un rating di valutazione ispirato a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle norme comportamentali. Per quei soggetti cui sono affidati compiti di controllo di I livello, dovrà tenersi particolarmente in conto il rispetto

delle disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela, nonché quelle in materia di antiriciclaggio. Rilevano, inoltre:

- ✓ la capacità di interlocuzione positiva con i superiori e con i colleghi;
- ✓ il contributo personale alla creazione e mantenimento di un clima positivo e di adeguata cultura d'azienda con atteggiamenti improntati allo spirito di collaborazione e di faticosa laboriosità;
- ✓ dimostrazione di spirito di appartenenza con atteggiamenti formali e sostanziali volti a diffondere nella comunità l'orgoglio di essere dipendenti di BPrM.

Per quanto riguarda la componente premiante, Per tutto il personale al quale si applica il CCNL, ad esclusione del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, le erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o a forme incentivanti, possono essere concesse a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa (ed essere effettuate anche in occasione di particolari ricorrenze od eventi, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca). Allo scopo, il Presidente, per il Direttore Generale, e lo stesso Direttore Generale per tutto il restante personale, redige la proposta di premialità **per singoli soggetti**, avendo presente:

- La conformità del comportamento alle direttive aziendali;
- Il contributo personale al conseguimento degli obiettivi operativi (rientra in questo concetto anche l'assidua presenza ed il costante impegno);
- L'atteggiamento virtuoso finalizzato a mantenere un sereno clima aziendale;
- La positiva azione sinergica con altre funzioni/colleghi;

Nel caso, invece, di premialità che riguardano l'intero personale (come potrebbe essere quello erogato in occasione dell'anniversario della fondazione della Banca od altre occasioni di simile rilevanza) il Direttore Generale individua eventuali dipendenti da escludere sulla base della valutazione – questa volta negativa – delle suddette circostanze, nonché sulla base di azioni disciplinari qualificate. Per l'eventuale premio al Direttore Generale, la proposta ricade sempre in capo al Presidente.

I premi possono essere riconosciuti anche tramite azioni della Banca nei termini indicati al paragrafo 6.2.2 e secondo le tempistiche del paragrafo 6.2.4.

Tali erogazioni eccezionali, tuttavia, cumulate con le somme erogate o meno nell'ambito del sistema incentivante, non possono superare il limite del 15% della propria R.A.L.

e.2) un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente

vedi par. precedente

e.3) informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti

Liquidazione con riconoscimento di azioni BPrM:

- per il personale rilevante dipendente assegnatario di retribuzione variabile:
 - successivamente all'approvazione del Bilancio dell'anno in cui è maturato il diritto alla componente variabile è erogato massimo il 50%;
 - la restante parte fino a tre anni successivi alla prima erogazione.
- per il personale non rilevante, ma dipendente, successivamente all'approvazione del Bilancio dell'anno in cui è maturato il diritto alla componente variabile può essere erogato il 100% della quota spettante. Il Consiglio di Amministrazione potrebbe differire l'erogazione su più anni fino ad un massimo di tre successivi alla prima erogazione.

e.4) informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono "deboli".

Vedi paragrafo b.2)

f) Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine.

Le informazioni comprendono:

f.1) un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale

La componente di incentivazione soggetta a pagamento differito può essere soggetta a riduzione in relazione alla dinamica dei livelli di capitale, in modo da garantire in misura prioritaria la sostenibilità della situazione finanziaria della Banca e non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti.

A tal fine, la componente maturata ma non ancora erogata è soggetta ad un meccanismo di aggiustamento coerente con gli indicatori di stabilità patrimoniale e liquidità di cui al par. b.2.

Pertanto, la componente di incentivazione che deve essere ancora corrisposta, nel caso in cui almeno uno degli indicatori patrimoniali e di liquidità indicati al succitato paragrafo si attesti a livelli inferiori al *risk appetite*, non potrà essere erogata per l'anno di riferimento.

f.2) informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale)

Successivamente all'erogazione di ciascuna componente di incentivazione maturata, è previsto un periodo di 3 anni per il personale non rilevante e di 5 anni per quello rilevante durante i quali è possibile per la Banca rientrare in possesso della componente di incentivazione già erogata (c.d. claw-back). Tale periodo ha inizio dal pagamento della singola quota (up-front o differita) di remunerazione variabile. Tale possibilità è prevista nei seguenti casi:

- comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o al codice etico o norme di condotta applicabili alla Banca, da cui sia derivata una perdita significativa per la banca o la clientela;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca;
- compensi erroneamente corrisposti in violazione delle Disposizioni di Banca d'Italia e delle presenti politiche;
- violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss., del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione.

Per la componente di incentivazione riconosciuta sotto forma di azioni proprie della Banca, in caso di claw-back, il dipendente sarà tenuto a restituire lo stesso numero di azioni o, qualora ne avesse disposto la vendita, il controvalore in denaro alla data di assegnazione delle stesse.

f.3) se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante

Non sono previste

g) La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

Le informazioni comprendono:

g.1) informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti

Vedi par. e.1)

h) A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun componente dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza

Ai sensi della lettera j) dell'art. 450 CRR, si forniscono le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente e di ciascun membro del Consiglio di amministrazione, del Direttore Generale e del Vicedirettore Generale:

	Remunerazione lorda complessiva
Presidente Cda	€ 104.500,00
Amministratori	
Ottavi Nando ¹⁹	€ 8.000,00
Sopranzi Michela	€ 27.833,26
Speziani Enzo ¹⁹	€ 4.000,00
Rosi Edoardo ¹⁹	€ 3.500,00
Bellesi Ugo ²⁰	€ 7.750,00
Torresi Enrico ²¹	€ 10.750,00
Fidanza Barbara	€ 19.083,33
Borroni Alberto ²²	€ 10.500,00
Brugnola Laura ²²	€ 9.750,00
Tondi Giuseppe ²²	€ 10.500,00
Zucchini Rudolfo Cesare Augusto ²²	€ 21.750,00
Direttore Generale	€ 151.050,43
Vice Direttore Generale	€ 127.200,01

In aggiunta alle remunerazioni di cui sopra, nel 2022 la Banca ha sostenuto gli oneri che seguono per polizze infortuni e responsabilità civile a favore degli Amministratori:

- € 3.420,00 per polizza infortuni;

- € 16.500,00 per Responsabilità Civile.

¹⁹ Amministratore cessato dalla carica in data 28/04/2024 in fase di rinnovo Cda.

²⁰ Amministratore cessato dalla carica in data 28/04/2024 in fase di rinnovo Cda ed in seguito nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., con effetto dal 23/09/2024.

²¹ In carica fino al 23/09/2024.

²² In carica dal 29/04/2024.

i) Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

i.1) Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.

La Banca, essendo di minori dimensioni, tiene conto del principio di proporzionalità nell'applicazione delle regole di maggior dettaglio.

j) I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR.

Banca Macerata non appartiene alla categoria grandi enti.

4. Informazioni quantitative

Tabella EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio						
			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	9		2	7
2		Remunerazione fissa complessiva	237.917		273.416	529.914
3		Di cui in contanti	237.917		273.416	529.914
4		Non applicabile				
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A
EU-5x		Di cui altri strumenti	N/A	N/A	N/A	N/A
6		Non applicabile				
7		Di cui altre forme	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Non applicabile				
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	N/A	N/A	2	7
10		Remunerazione variabile complessiva	N/A	N/A	4.834	14.253
11		Di cui in contanti	N/A	N/A	1.000	3.500
12		Di cui differita	N/A	N/A	N/A	N/A
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A
EU-14a		Di cui differita	N/A	N/A	N/A	N/A
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	N/A	N/A	3.834	10.753
EU-14b		Di cui differita	N/A	N/A	3.834	10.753
EU-14x		Di cui altri strumenti	N/A	N/A	N/A	N/A
EU-14y		Di cui differita	N/A	N/A	N/A	N/A
15		Di cui altre forme	N/A	N/A	N/A	N/A
16		Di cui differita	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Remunerazione complessiva (2+10)		237.917	N/A	278.250	544.167

Tabella EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)					
		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita					
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus	N/A	N/A	N/A	N/A
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio					
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	N/A	N/A	N/A	N/A
Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio					
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Di cui differiti	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabella EU REM3: remunerazione differita

Modello EU REM3: Remunerazione differita									
		a	b	c	d	e	f	Eu-g	Eu-h
		Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti		Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio		Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
			Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi					
1	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	In contanti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Altri strumenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Altre forme	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Organo di amministrazione - funzione di gestione	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	In contanti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Altri strumenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Altre forme	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Altri membri dell'alta dirigenza	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	In contanti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Altri strumenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Altre forme	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Altri membri del personale più rilevante	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	In contanti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Altri strumenti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Altre forme	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Importo totale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabella EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

Modello EU REM4: Remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio		
EURO		a
		Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.
1	Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	N/A
2	Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	N/A
3	Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	N/A
4	Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	N/A
5	Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	N/A
6	Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	N/A
7	Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	N/A
8	Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	N/A
9	Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	N/A
10	Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	N/A
11	Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	N/A

Tabella EU REM5: informazioni sulle remunerazioni del personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

Modello EU REM5: Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business						Totale
		Organo di amministrazione e - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione e - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre	
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante										18
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	9		9							
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	
4	Di cui altri membri del personale più rilevante				N/A	1	1	2	3	N/A	
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	237.917	N/A	237.917	N/A	98.034	103.506	424.054	196.823	N/A	
6	Di cui remunerazione variabile	N/A	N/A	N/A	N/A	2.417	2.417	8.218	6.035	N/A	
7	Di cui remunerazione fissa	237.917	N/A	237.917	N/A	95.617	101.089	415.836	190.788	N/A	

Informazioni quantitative aggregate complessive per aree di attività

Categorie	Nr. beneficiari totali	Remunerazioni lorde aggregate	Remunerazione fissa		Nr. beneficiari remun. Variabile	Remunerazione variabile				% variabile/ fissa
			Nr. beneficiari remun. Fissa.	Importo		Importo				
				Remunerazione fissa		di cui incentivi accantonati e non erogati:	di cui premi accantonati e non erogati:	di cui incentivi accantonati negli esercizi precedenti, non più erogati (malus):	di cui incentivi/premi contabilizzati ed erogati nell'esercizio:	
Dirigenti*	4	479.790 €	4	470.122 €	4		7.668 €		2.000 €	2,06%
Capi Area**	2	145.804 €	2	142.420 €	2		2.384 €		1.000 €	2,38%
Responsabili Controlli***	3	196.823 €	3	190.788 €	3		4.535 €		1.500 €	3,16%
Personale non rilevante (di Direzione Generale)	39	1.586.278 €	39	1.524.382 €	39		39.896 €		22.000 €	4,06%
Personale non rilevante (di Rete interna)	32	1.428.520 €	32	1.381.346 €	32		31.674 €		15.500 €	3,42%
Personale non dipendente con mandato di agenzia	12	478.898 €	12	470.598 €	6		8.300 €			1,76%

* Dirigenti: Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Direttore Centrale Finanza, Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, Direttrice Commerciale

** Capi Area/Capi settore: Responsabile Area Crediti, Responsabile Area Legale e Contenzioso

*** Responsabili Funzioni di Controllo: Antiriciclaggio, Risk Management, Compliance

Capitolo 7 – Dichiarazioni ai sensi dell’art. 435, lettere e) ed f) del CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

La lettera e) dell’art. 435 richiede da parte della Banca “una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente”

La lettera f) dell’art. 435 richiede da parte della Banca “una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione”.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi dell’articolo 435 comma 1 lettere e) ed f), che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento “Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024” (Cfr. Capitolo 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l’esercizio 2024 in termini di obiettivi di rischio (“*risk appetite*”) e di *risk tolerance*, adottando un *set* di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di *business*.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori rilevati.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l’esposizione al rischio della Banca è risultata coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene che l’impianto RAF è risultato essere efficace ed adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con le strategie operative previste dal Piano Strategico/Budget, la Banca mostra un adeguato e conforme livello di adeguatezza patrimoniale, con un trend di evoluzione dei rischi appropriato e sostenibile nei prossimi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2024:

- i Fondi Propri (composti prevalentemente dal CET1) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza;

- sono presenti margini patrimoniali sufficienti per operare nell'esercizio in corso, anche in condizioni di *stress*.

Di seguito viene riportato l'elenco delle già menzionate grandezze rispettivamente alla data del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2023:

DATI DI SINTESI		
GRANDEZZE PATRIMONIALI E RWA (Regime transitorio)	31/12/2024	31/12/2023*
Common Equity Tier 1 (CET 1)	49.671.318	46.277.523
Fondi Propri	49.671.318	46.277.523
Attività ponderate per il rischio (RWA)	298.987.660	286.685.779
RATIOS PATRIMONIALI, DI LEVA FINANZIARIA, DI LIQUIDITA' E TASSO		
CET 1 Ratio (<i>phase – in</i>)	16,61%	16,14%
TIER 1 Ratio (<i>phase – in</i>)	16,61%	16,14%
TCR Ratio (<i>phase – in</i>)	16,61%	16,14%
Leverage Ratio	5,71%	5,78%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	289,76%	209,96%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	144,57%	158,98%
Assorbimento Rischio Tasso di Interesse ²⁷	13,19%	8,01%

*La colonna relativa all'esercizio 2023 è stata oggetto di rettifica ai sensi del principio contabile "IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori". Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione 4 Altri Aspetti, "Rettifica dei saldi dell'esercizio precedente in conformità alle disposizioni del principio contabile IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori).

²⁷ L'assorbimento per rischio tasso di interesse è stato calcolato in ipotesi di stress pari a +200 basis point parallelo su ogni nodo della curva dei tassi. Il rapporto è sul totale Fondi Propri che per la Banca corrispondono al Cet1.

**Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto,
art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n.876/2019**

Il comma 3 dell'art. 431 richiede che "Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesti per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni".

Il sottoscritto, FERDINANDO CAVALLINI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Macerata Spa

ATTESTA

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo n. 876 del 20 maggio 2019, che il documento di Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Macerata, li 30/05/2025

Il Presidente

Firma

